





Ministero dello  
sviluppo economico



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Versione 1.0 – settembre 2022



## Sommario

Principali definizioni e acronimi.....	4
<b>1 DATI GENERALI .....</b>	<b>8</b>
<b>2 STRUTTURA DI COORDINAMENTO.....</b>	<b>11</b>
2.1 Individuazione e descrizione organizzativa dell'Unità di Missione.....	11
2.1.1 Ufficio di coordinamento della gestione .....	11
2.1.2 Ufficio di monitoraggio .....	12
2.1.3 Ufficio di rendicontazione e controllo.....	12
2.2 Organigramma, funzionigramma e dotazione di personale dell'Unità di Missione .....	13
2.2.1 Elementi di capacità amministrativa e organizzativa.....	15
<b>3 STRUMENTI INFORMATIVI DI SUPPORTO .....</b>	<b>16</b>
3.1 Sistema informativo di scambio elettronico dei dati .....	16
3.1.1 Descrizione della soluzione applicativa .....	17
3.1.2 Procedure di cooperazione e trasferimento dati dal Soggetto attuatore al Servizio centrale del PNRR.....	19
3.1.3 Elementi di sicurezza e privacy .....	20
<b>4 PROCEDURE ATTUATIVE .....</b>	<b>21</b>
4.1 Raccordo con il Servizio centrale del PNRR.....	21
4.2 Selezione dei Progetti .....	22
4.2.1 Elementi comuni di ammissibilità dei progetti .....	22
4.2.2 Attivazione dei progetti "in essere".....	27
4.2.3 Attivazione delle risorse tramite Avvisi e Bandi .....	28
4.3 Attuazione dei Progetti .....	33
4.3.1 Schemi di convenzioni/disciplinari con il Soggetto attuatore .....	34
4.3.2 Avvio delle attività.....	35
4.3.3 Procedure di individuazione dei realizzatori di opere, servizi e forniture di beni .....	36
4.3.4 Tipologie di Spese ammissibili .....	38
4.3.5 Tenuta e conservazione documentale .....	39
4.3.6 Modifica e rimodulazione di un progetto .....	39
4.3.7 Rinuncia o revoca di un progetto .....	40
4.3.8 Fine attività e Chiusura di un progetto .....	40
4.4 Modalità rendicontative .....	41
4.4.1 Rendicontazione di spese a costi reali.....	43
4.4.2 Rendicontazione di spese attraverso Opzioni di costo semplificato .....	43
4.4.3 Rendicontazione di target e milestone .....	44
4.4.4 Rendicontazione semestrale "indicatori comuni".....	45
4.4.5 Rendicontazione semestrale quote di cofinanziamento delle misure PNRR con altri fondi europei.....	46
4.5 Attività di controllo .....	46
4.5.1 Controllo formale sulle procedure di selezione dei progetti.....	53
4.5.2 Controllo sulle procedure di affidamento e spese del Soggetto attuatore .....	53
4.5.3 Controllo su target e milestone .....	55
4.5.4 Il controllo della Corte dei Conti.....	57
4.5.5 Schema di campionamento .....	58
4.5.6 Analisi del rischio.....	58
4.6 Monitoraggio .....	59
4.6.1 Adempimenti dell'Ufficio di monitoraggio .....	60
4.6.2 Adempimenti di monitoraggio a carico dei Soggetti attuatori .....	62
4.6.3 Controlli automatici e processo di validazione dei dati di monitoraggio.....	64
4.7 Rapporti finanziari e trasferimento delle risorse .....	65
4.7.1 Domanda di rimborso del Soggetto Attuatore.....	65
4.7.2 Richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR.....	66

4.7.3	Trasferimento fondi, rimborso delle somme e procedure contabili .....	68
<b>4.8</b>	<b>Misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti e procedure di recupero .....</b>	<b>69</b>
4.8.1	Individuazione e nomina del “Referente Antifrode” e composizione del Gruppo operativo.....	69
4.8.2	Procedure di prevenzione e monitoraggio periodico del rischio .....	70
4.8.3	Procedure di individuazione, segnalazione e rettifica di irregolarità, frodi o conflitti di interesse e doppio finanziamento.....	72
4.8.4	Segnalazione e rettifica di irregolarità.....	73
4.8.5	Conflitti di interesse .....	74
4.8.6	Misure di contrasto al doppio finanziamento.....	74
4.8.7	Procedure di recupero delle somme.....	74
<b>5</b>	<b>INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' .....</b>	<b>75</b>
5.1	Indicazioni e iniziative di informazione comunicazione e pubblicità .....	75
<b>6</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>77</b>
6.1	Normativa comunitaria di riferimento.....	77
6.2	Normativa Nazionale di riferimento .....	78

## Principali definizioni e acronimi

<b>Aiuti di Stato</b>	<i>Qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza")</i>
<b>Amministrazioni centrali titolari di interventi</b>	<i>Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR.</i>
<b>ANAC</b>	<i>Autorità nazionale anticorruzione</i>
<b>ARACHNE</b>	<i>Sistema informativo antifrode Strumento informatico di calcolo del rischio nelle verifiche di gestione introdotto dal Regolamento (UE) 1303/2013</i>
<b>Centri per il trasferimento tecnologico</b>	<i>Centri incaricati dello sviluppo progettuale, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico</i>
<b>CIG</b>	<i>Il Codice Identificativo di Gara o CIG è un codice alfanumerico di 10 cifre che identifica un contratto pubblico stipulato in seguito ad una gara d'appalto o affidato con una delle altre modalità consentite dal codice dei contratti pubblici. Codice identificativo di gara</i>
<b>CIS</b>	<i>Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) è lo strumento per accelerare la realizzazione di progetti strategici, tra loro funzionalmente connessi, di valorizzazione dei territori. Contratto Istituzionale di Sviluppo</i>
<b>Componente</b>	<i>Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure</i>
<b>Competence Center</b>	<i>I centri di competenza sono centri di trasferimento tecnologico costituiti tramite partenariati pubblico-privati il cui compito è quello di svolgere attività di orientamento e formazione alle imprese su tematiche Industria 4.0 nonché di supporto nell'attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in particolare delle Pmi, di nuovi prodotti, processi o servizi (o al loro miglioramento) tramite tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0</i>
<b>CUP</b>	<i>Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici. Codice unico di progetto</i>
<b>D.G. Regio</b>	<i>Direzione generale della Politica regionale e urbana</i>
<b>DGTPI-UIBM</b>	<i>Direzione generale per la tutela della proprietà industriale. Ufficio italiano brevetti e marchi</i>
<b>DGIAI</b>	<i>Direzione generale incentivi alle imprese</i>
<b>DGISCTI</b>	<i>Direzione generale Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione</i>
<b>DGPICPMI</b>	<i>Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI</i>
<b>DGSCERP</b>	<i>Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali</i>
<b>Digital Transition Fund</b>	<i>Il fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato istituito con le risorse aggiuntive attribuite al Fondo di sostegno al venture capital per le finalità dell'Investimento 3.2 "Finanziamento di start-up" previsto nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa",</i>

	<i>del PNRR;</i>
<b>DNSH</b>	<i>Principio “Do No Significant Harm”. Prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrecano nessun danno significativo all'ambiente: questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti del RRF.</i>
<b>ECA</b>	<i>Corte dei conti europea</i>
<b>EDIH</b>	<i>Centri di trasferimento tecnologico selezionati nell'ambito del progetto Digital Europe, con lo scopo di trasmettere conoscenza tecnologica alle piccole e medie imprese</i>
<b>EPPO</b>	<i>European Public Prosecutor's Office – Procura europea competente del rinvio a giudizio di reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE</i>
<b>FCS</b>	<i>Fondo per la crescita sostenibile, destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo</i>
<b>Fondo di sostegno al venture capital</b>	<i>Il Fondo di sostegno al venture capital istituito dall'articolo 1, comma 209, della legge n. 145/2018, nello stato di previsione del Ministero</i>
<b>GDPR</b>	<i>Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);</i>
<b>Intensità di Aiuto</b>	<i>Importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 26) del Regolamento 651/2014 e ss.mm.ii.;</i>
<b>Invitalia</b>	<i>Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia è l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia</i>
<b>IPCEI</b>	<i>Important Project of Common European Interest: progetti riuniscono conoscenze, competenze, risorse e attori economici europei per raggiungere obiettivi di innovazione radicale e di rilevanza tecnologica produttiva di settore.</i>
<b>M&amp;T</b>	<i>Milestone e target. Indicatori qualitativi e quantitativi per monitorare lo stato di avanzamento delle misure del PNRR</i>
<b>MEF</b>	<i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i>
<b>Milestone</b>	<i>Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale</i>
<b>MISE</b>	<i>Ministero dello Sviluppo Economico</i>
<b>Missione</b>	<i>Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);</i>
<b>Misura del PNRR</b>	<i>Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;</i>
<b>NextGenerati onEU</b>	<i>Fondo approvato nel luglio del 2020 dal Consiglio europeo al fine di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia di COVID-19</i>
<b>OCS</b>	<i>Opzioni di costo semplificato. I costi semplificati rappresentano un'evoluzione dei sistemi tradizionali di rendicontazione (a costi reali) con la quale i costi ammissibili sono calcolati secondo un metodo predefinito</i>

	<i>basato sugli output, sui risultati del progetto o su altri costi, senza che sia necessaria la tracciatura di ogni euro di spesa cofinanziata né l'analisi dei singoli documenti d'appoggio.</i>
<b>OLAF</b>	<i>Ufficio europeo per la lotta antifrode. Indaga sui casi di frode ai danni del bilancio dell'UE e sui casi di corruzione e grave inadempimento degli obblighi professionali all'interno delle istituzioni europee; elabora inoltre la politica antifrode per la Commissione europea.</i>
<b>OSC</b>	<i>L'opzione di semplificazione dei costi comporta che le spese ammissibili siano calcolate conformemente ad un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su alcune categorie di costi, e non più sul tracciamento della spesa sostenuta e, quindi, del singolo euro speso.</i>
<b>Punto Impresa Digitale</b>	<i>Centro di trasferimento tecnologico localizzati all'interno delle singole Camere di Commercio, a cui le micro, piccole e medie imprese possono rivolgersi per ottenere supporto nei processi di digitalizzazione e trasformazione</i>
<b>PMI</b>	<i>Piccole e medie imprese</i>
<b>PNRR</b>	<i>Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato nel 2021 con <a href="#">Decisione di esecuzione del Consiglio</a>, che ha recepito la proposta della Commissione europea COM/2021/344 final, per rilanciarne l'economia dopo la pandemia di COVID-19, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese.</i>
<b>PoC</b>	<i>Proof of Concept. Intende una realizzazione incompleta o abbozzata di un determinato progetto o metodo, allo scopo di provarne la fattibilità o dimostrare la fondatezza di alcuni principi o concetti costituenti.</i>
<b>Polo di innovazione digitale</b>	<i>Strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo</i>
<b>Progetti a regia</b>	<i>Progetti attuati da soggetti diversi dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR ossia da altre Amministrazioni centrali (Ministeri) diverse da quelle titolari, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dagli Enti locali attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.</i>
<b>Progetti a titolarità</b>	<i>Progetti attuati direttamente dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, che pertanto assume in questo caso anche il ruolo di Soggetto attuatore del progetto incluso all'interno dell'intervento (investimento o riforma) di competenza</i>
<b>Progetto o Intervento</b>	<i>Insieme di attività e/o procedure selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica</i>
<b>ReGiS</b>	<i>Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR</i>
<b>RGS</b>	<i>Ragioneria generale dello Stato</i>
<b>RRF</b>	<i>Recovery and Resilience Facility. Fondo che offre un sostegno finanziario su larga scala per riforme e investimenti intrapresi dagli Stati membri, istituito con la proposta di Regolamento COM/2020/408 del 28 maggio 2020</i>
<b>Servizio</b>	<i>Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze -</i>



<b>centrale per il PNRR</b>	<i>Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/24110.</i>
<b>CDP Venture Capital SGR</b>	<i>CDP Venture Capital SGR S.p.A, opera attraverso la gestione di fondi di investimento di tipo chiuso a sostegno delle start-up in tutte le fasi del ciclo di vita, con la missione di rendere il sistema del venture capital un asse portante dello sviluppo economico e dell'innovazione dell'Italia.</i>
<b>SIE</b>	<i>Fondi strutturali e di investimento europei, sono lo strumento principale della politica degli investimenti dell'Unione europea, per favorire la crescita economica e occupazionale degli stati membri e delle loro regioni, e la cooperazione territoriale europea.</i>
<b>Soggetti beneficiari/destinatari</b>	<i>Soggetto richiedente che ha presentato la domanda di partecipazione a un determinato bando e, dopo l'esito all'istruttoria, è stato ammesso all'intervento finanziario; si tratta del destinatario finale dei fondi (es. Impresa, individuo, famiglia, amministrazione pubblica ecc.</i>
<b>Soggetto attuatore</b>	<i>Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". L'art 9 c. 1 del medesimo decreto specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente".</i>
<b>Soggetto gestore</b>	<i>Soggetto esterno di cui l'attuatore si avvale per la gestione di attività che necessitano di professionalità tecnico specialistiche. A tali soggetti è delegata la realizzazione di fasi gestionali chiaramente individuate, i cui rapporti sono regolamentati attraverso la stipula di convenzioni</i>
<b>Soggetto realizzatore o soggetto esecutore</b>	<i>Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/ esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).</i>
<b>Tagging</b>	<i>Metodologia per la marcatura digitale e climatica per il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale</i>
<b>Target</b>	<i>Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato;</i>
<b>TFUE</b>	<i>Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea</i>
<b>UdM</b>	<i>Unità di Missione PNRR. Unità organizzativa responsabile di coordinare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi previsti per la realizzazione del PNRR, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico tramite il Decreto interministeriale del 19 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.</i>

## 1 DATI GENERALI

Il Ministero dello Sviluppo Economico è titolare di 10 investimenti e di una riforma nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, articolati nelle seguenti 4 Missioni:

- **M1-C2 - Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo:** nell'ambito della Missione 1, che ha l'obiettivo di sostenere la transizione digitale del Paese, il MISE è titolare di 3 progetti di investimento, incardinati nella Componente 2 “*Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo*”, finalizzati a favorire l'innovazione in chiave digitale, sostenendo la trasformazione dei processi produttivi e gli investimenti nelle filiere del *made in Italy*;
- **M2-C2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile:** la Missione 2 del PNRR, “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*”, ha l'obiettivo generale di favorire la transizione verde del Paese puntando su energia prodotta da fonti rinnovabili, aumentando la resilienza ai cambiamenti climatici, sostenendo gli investimenti in ricerca e innovazione e incentivando il trasporto pubblico sostenibile. Le linee di intervento del MISE, entrambe collocate nella Componente 2 “*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*”, mirano a rafforzare gli investimenti sulle principali filiere della transizione ecologica, anche favorendo i processi di riconversione industriale e la nuova imprenditorialità;
- **M4-C2 - Dalla ricerca all'impresa:** la Missione 4 del PNRR, “*Istruzione, formazione e ricerca*”, mira a ridurre il deficit di competenze che limita il potenziale di crescita del nostro Paese e la sua capacità di adattamento alle sfide tecnologiche e ambientali. Le linee di intervento del MISE sono inserite nella Componente 2 “*Dalla ricerca all'impresa*” e mirano ad incrementare gli investimenti privati in R&S, anche attraverso una migliore interazione tra il mondo delle imprese e le istituzioni. Inoltre, le misure previste sono finalizzate a favorire un'efficace interazione tra mondo della ricerca e sistema produttivo, a migliorare la propensione all'innovazione delle PMI e start-up e la loro partecipazione a filiere strategiche per la competitività nazionale ed europea;
- **M5-C1 - Inclusione e coesione:** la Missione 5 persegue in via prioritaria gli obiettivi, trasversali a tutto il PNRR, di sostegno all'empowerment femminile e al contrasto alle discriminazioni di genere, di incremento delle prospettive occupazionali dei giovani, di riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne. In particolare, la linea di intervento di competenza del MISE è inserita nella Componente 1 “*Politiche per il lavoro*”.

Gli interventi del MISE sono concentrati su un numero limitato di direttrici strategiche con un'allocatione delle risorse sugli strumenti agevolativi che hanno evidenziato performance positive rispetto a tassi di assorbimento e all'impatto generato sul sistema produttivo. Le risorse assegnate al MISE per l'attuazione degli Investimenti di propria competenza ammontano a 18,161 miliardi. All'Allegato 23 vengono fornite le descrizioni e le specificità attuative degli interventi per i quali il MISE è Amministrazione centrale responsabile e la relativa dotazione finanziaria.



Nella tabella seguente sono riepilogati gli interventi a titolarità MISE sopra descritti, con il dettaglio del relativo costo ad essi associato, in conformità con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e s.m.i. recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione e modifiche alla tabella A del decreto 6 agosto 2021" pubblicato sulla GU Serie Generale n.229 del 24 settembre 2021.

Tabella 1 - Interventi titolarità MISE

Miss	Comp	Tipologia	Intervento	Importo totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
<b>M1</b>	<b>C2</b>	<b>Investimento</b>	<b>1: Transizione 4.0</b>	<b>13.381.000.000</b>	<b>3.094.900.000</b>	<b>10.286.100.000</b>
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.1 Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0	8.867.960.000	2.551.000.000	6.316.960.000
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.2 Credito d'imposta per beni immateriali 4.0	1.913.900.000	543.900.000	1.370.000.000
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.3 Credito d'imposta beni immateriali tradizionali	290.800.000		290.800.000
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.4 Credito d'imposta per R&D&I	2.008.340.000		2.008.340.000
M1	C2	Sub-Investimento	1.1.5 Credito d'imposta per attività di formazione	300.000.000		300.000.000
<b>M1</b>	<b>C2</b>	<b>Investimento</b>	<b>5.2 Competitività e resilienza delle filiere produttive</b>	<b>750.000.000</b>		<b>750.000.000</b>
<b>M1</b>	<b>C2</b>	<b>Riforma</b>	<b>1 Riforma del sistema della proprietà industriale</b>			
<b>M1</b>	<b>C2</b>	<b>Investimento</b>	<b>6.1 Investimento nel sistema della proprietà industriale</b>	<b>30.000.000</b>		<b>30.000.000</b>
<b>M2</b>	<b>C2</b>	<b>Investimento</b>	<b>5.1 Rinnovabili e batterie</b>	<b>1.000.000.000</b>		<b>1.000.000.000</b>
M2	C2	Sub-Investimento	5.1.1 Tecnologia PV	400.000.000		400.000.000
M2	C2	Sub-Investimento	5.1.2 Industria eolica	100.000.000		100.000.000
M2	C2	Sub-Investimento	5.1.3 Settore Batterie	500.000.000		500.000.000
<b>M2</b>	<b>C2</b>	<b>Investimento</b>	<b>5.4 Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica</b>	<b>250.000.000</b>		<b>250.000.000</b>
<b>M4</b>	<b>C2</b>	<b>Investimento</b>	<b>2.1 IPCEI</b>	<b>1.500.000.000</b>		<b>1.500.000.000</b>
<b>M4</b>	<b>C2</b>	<b>Investimento</b>	<b>2.2 Partenariati - Horizon Europe</b>	<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>
<b>M4</b>	<b>C2</b>	<b>Investimento</b>	<b>2.3 Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria</b>	<b>350.000.000</b>		<b>350.000.000</b>
<b>M4</b>	<b>C2</b>	<b>Investimento</b>	<b>3.2 Finanziamento di start-up</b>	<b>300.000.000</b>		<b>300.000.000</b>
<b>M5</b>	<b>C1</b>	<b>Investimento</b>	<b>1.2 Creazione di impresa femminili</b>	<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>
<b>Totali</b>				<b>18.161.000.000</b>	<b>3.094.900.000</b>	<b>15.066.100.000</b>

Il Mise deve conseguire entro la fine del 2026 un totale di 10 milestone e 15 target, secondo le tempistiche indicate nella Tabella 2. Alla data del presente documento sono state conseguite tutte le milestone relative al 2021 e al T1 e T2 del 2022.

Tabella 2 - Quadro di milestone e target associati agli interventi

		2021			2022				2023				2024				2025				2026			
		T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
<b>M1C2</b>	1.1 TRANSIZIONE 4.0			M										T				T						
	5.2 FILIERE				M							T												
	6.1 INV. PROP. IND.																			T				
	R1 RIFORMA CODICE P.I.										M													
<b>M2C2</b>	5.1 RINN. BATTERIE					M									T					T				
	5.4 START-UP GREEN					M																T		
<b>M4C2</b>	2.1 IPCEI	M				M				M								T						
	2.2 HORIZON EUROPE																			T				
	2.3 CENTRI TRASF. TEC.																			TTT				
	3.2 START-UP					M												T						
<b>M5C1</b>	1.2 FEMMINILE IMP.		M							T												T		

Legenda:

T - Target	M - Milestone	Target / Milestone conseguiti
------------	---------------	-------------------------------

Il punto di contatto principale per l'attuazione del PNRR è rappresentato dall'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, per semplicità, "Unità di missione" o "UdM"), i cui riferimenti sono indicati di seguito:

Tabella 3 - Contatti Unità di missione

Nominativo referente	Simone Vellucci
Indirizzo:	Via Molise, 2 – Roma, 00153
Telefono:	(+39) 06 4705 2657
E-mail:	simone.vellucci@mise.gov.it; pnrr@mise.gov.it
PEC:	pnrr@pec.mise.gov.it

## 2 STRUTTURA DI COORDINAMENTO

### 2.1 Individuazione e descrizione organizzativa dell'Unità di Missione

Al fine di coordinare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi previsti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un'apposita Unità di missione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

L'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del MISE è stata istituita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2021<sup>1</sup>, con durata fino al completamento dell'attuazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

L'Unità di missione si colloca nell'ambito del Centro di responsabilità del Segretariato generale e rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi a titolarità del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Dirigente di prima fascia responsabile dell'Unità di missione<sup>2</sup> ne coordina le attività e le funzioni e partecipa alla Rete dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di intervento, come individuate dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

I compiti e le funzioni dell'Unità di missione sono individuati dal richiamato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2021. L'Unità di missione è articolata nei seguenti Uffici: Ufficio di coordinamento della gestione, Ufficio di monitoraggio, Ufficio di rendicontazione e controllo; gli Uffici lavorano in sinergia tra loro, assicurando un presidio continuo delle attività di loro competenza<sup>3</sup>.

#### 2.1.1 Ufficio di coordinamento della gestione

L'Ufficio svolge le funzioni di presidio sull'attuazione degli interventi PNRR di competenza del MISE e sul raggiungimento dei relativi milestone e target.

Nell'ambito delle proprie attività, l'Ufficio assicura, tra l'altro, il coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti, nonché la definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica. L'Ufficio coordina, inoltre, la gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero.

L'Ufficio vigila, altresì, affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli e delle condizionalità previste dal PNRR.

---

<sup>1</sup> Vedi allegato 24

<sup>2</sup> Vedi allegato 10

<sup>3</sup> Vedi allegato 11

L'Ufficio di coordinamento della gestione adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi<sup>4</sup>.

Inoltre, contribuisce alla corretta informazione e comunicazione delle opportunità offerte e dei risultati degli interventi di competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 e dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

Infine, garantisce che i Soggetti attuatori provvedano alla corretta conservazione e archiviazione della documentazione amministrativa e tecnica relativa ai progetti di competenza in fascicoli cartacei o informatici.

### 2.1.2 Ufficio di monitoraggio

L'Ufficio coordina le attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e della riforma PNRR di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico<sup>5</sup>.

Nell'ambito delle proprie attività, l'Ufficio provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e della riforma, nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target<sup>6</sup>, attraverso le funzionalità del sistema informatico ReGiS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In particolare, l'Ufficio di monitoraggio è responsabile anche dei seguenti adempimenti, da svolgere attraverso l'utilizzo del sistema ReGiS:

- definizione, aggiornamento e verifica della programmazione attuativa attraverso la gestione dei cronoprogrammi procedurali delle misure di propria competenza;
- aggiornamento e verifica del rispetto delle tempistiche di realizzazione delle milestone e dei target per riforme e investimenti con l'eventuale individuazione e segnalazione di ritardi, impedimenti e altre criticità che ostacolano il conseguimento delle milestone e dei target, degli obiettivi di spesa e di realizzazione delle misure;
- verifica della puntuale alimentazione da parte dei Soggetti attuatori dei dati di avanzamento dei progetti e validazione sul sistema ReGiS dei dati di monitoraggio dei progetti inseriti dalle Direzioni/Uffici interni/Soggetti attuatori.

All'interno dell'Ufficio opera, in base alla disposizione organizzativa del Direttore Generale dell'Unità di missione prot. n. 4992 del 31 agosto 2022, l'Unità organizzativa "Program management" cui sono attribuite le funzioni di raccordo relative alla gestione del sistema ReGiS di cui all'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

### 2.1.3 Ufficio di rendicontazione e controllo

L'Ufficio provvede, relativamente agli interventi PNRR di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento

---

<sup>4</sup> Vedi allegato 1

<sup>5</sup> Vedi allegato 1

<sup>6</sup> Vedi allegati 2 e 3

(UE) 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all'Annex III dell'Accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea. A tal fine:

- effettua una verifica formale sul 100% della documentazione circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento di spese, target e milestone inserita nel sistema informatico nonché la coerenza con lo stato di avanzamento del progetto;
- esegue verifiche a campione circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate, sulla base delle analisi dei rischi effettuate anche mediante l'utilizzo del sistema Arachne;
- registra nel sistema informatico gli esiti delle verifiche condotte sulle procedure e sulle spese e su milestone e target e garantisce la messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità, segnalando al Servizio centrale per il PNRR eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse;
- garantisce, a seguito di controlli/audit da parte di unità/organismi esterni all'Amministrazione e in coerenza con eventuali specifiche indicazioni fornite dal Servizio centrale per il PNRR, l'attivazione di azioni finalizzate a rimuovere eventuali criticità riscontrate;
- rendiconta periodicamente le spese sostenute per l'attuazione degli interventi del Piano e il conseguimento di milestone e target, attestandone la regolarità;
- trasmette, attraverso il sistema informativo ReGiS, informazioni e dati per la rendicontazione delle spese e/o del conseguimento di milestone e target al Servizio Centrale per il PNRR;
- tiene la contabilità delle richieste di trasferimento fondi e delle rendicontazioni delle spese e dei M&T, anche per gli importi da restituire/recuperare a seguito delle verifiche delle autorità deputate al controllo e per il trasferimento dei fondi;
- provvede, altresì, al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai beneficiari;
- assicura l'attuazione di iniziative utili a contrastare le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento.

Infine, nello svolgimento delle proprie funzioni, assicura la necessaria collaborazione con l'Ufficio del Servizio centrale per il PNRR preposto al controllo, con l'Unità di missione per la valutazione e l'Unità di audit per le verifiche di competenza.

## **2.2 Organigramma, funzionigramma e dotazione di personale dell'Unità di Missione**

L'Unità di missione, nella suddivisione dei tre Uffici dirigenziali in cui è articolata, ha una consistenza numerica complessiva pari a 37 unità dalle capacità e competenze tecnico-amministrative adeguate a garantire l'efficiente espletamento dei compiti e delle funzioni ad essi assegnati per la supervisione e l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MISE. Le 37 unità di personale con contratto di assunzione (a tempo determinato e indeterminato) sono così suddivise:


- n. 1 dirigente generale titolare dell'Ufficio UdM del PNRR<sup>7</sup>;

---

<sup>7</sup> Vedi Allegato 10

- n. 3 dirigenti di livello non generale titolari delle tre Divisioni (in corso di espletamento la relativa procedura);
- n. 22 unità di personale non dirigenziale inserito nell'organico del MISE con contratto a tempo determinato a seguito della procedura di reclutamento indetta ai sensi del comma 1, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80<sup>8</sup>;
- n. 6 unità in corso di assegnazione (sempre di personale non dirigenziale inserito nell'organico del MISE con contratto a tempo determinato a seguito della procedura di reclutamento indetta ai sensi del comma 1, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80);
- n. 3 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, del ruolo MISE, selezionato a seguito di interpello interno di cui alla nota della Direzione generale delle risorse umane e il bilancio prot. n. 31679 del 24 dicembre 2021<sup>9</sup>.

Figura 1 - Organigramma delle strutture coinvolte nel PNRR



Le unità di personale non dirigenziale sono state assegnate ai tre uffici dirigenziali di livello non generale mediante Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione PNRR del MISE del 4 maggio 2022., confermato in data 1 settembre 2022.

<sup>8</sup> Vedi Allegato 11

<sup>9</sup> Vedi allegato 11



Inoltre, sono stati conferiti gli incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001 e s. m. e i. a n. 6 esperti di comprovata qualificazione professionale a seguito di Avviso pubblico prot. n. 000002 del 21 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

L'Unità di missione provvede a comunicare al Servizio centrale per il PNRR eventuali variazioni dell'assetto organizzativo degli Uffici ed a trasmettere gli atti e le disposizioni organizzative di servizio aggiornati.

Negli all. 21 e 22 sono riportati l'organigramma e il funzionigramma dell'Unità di missione e delle strutture del Ministero coinvolte nell'attuazione degli interventi; in particolare per ciascun intervento viene indicato l'Ufficio responsabile, il dirigente preposto e il personale coinvolto nella gestione.

Le Direzioni coinvolte nell'attuazione degli interventi usufruiscono dei servizi di assistenza tecnica da parte di Invitalia sulla base del Piano annuale delle attività. Il Piano annuale verrà allegato al Manuale.

### 2.2.1 Elementi di capacità amministrativa e organizzativa

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al paragrafo 2.2. ha partecipato al corso di formazione introduttivo sull'attuazione del PNRR coordinato da Rgs – Servizio Centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze. A partire dall'istituzione dell'Unità di missione sono stati organizzati, inoltre, ulteriori incontri formativi aventi ad oggetto la declinazione dei principi comuni del Regolamento (UE) 2021/241 agli interventi di competenza del MISE, il quadro delle politiche di riferimento in cui questi ultimi si impernano, nonché i flussi procedimentali interni all'Amministrazione:

- incontri formativi relativi all'organizzazione e ai processi amministrativi del Ministero dello sviluppo economico, nei quali sono state approfondite le attività poste in essere per la prevenzione della corruzione ed il codice di comportamento dei dipendenti MISE, il GDPR e la protezione dei dati personali, il ruolo e le funzioni dell'OIV, nonché le attività svolte dalle singole Direzioni generali che compongono il Ministero;
- corso di formazione in materia di protezione dei dati personali con lo scopo di illustrare il contesto normativo di riferimento in materia di privacy, nonché di fornire gli strumenti utili al corretto trattamento dei dati nell'ambito dell'attività quotidiana;
- incontro formativo presso la "Scuola di polizia economico finanziaria" della Guardia di Finanza avente ad oggetto l'assetto organizzativo del Corpo con particolare focus sui rapporti di collaborazione tra la Guardia di finanza e il MISE finalizzati al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica;
- workshop presso la Banca d'Italia denominato "Il sistema produttivo italiano" avente ad oggetto le politiche pubbliche in tema di produttività e crescita del sistema produttivo italiano.

Ulteriori attività formative potranno essere organizzate sulla base delle esigenze future.


### 3 STRUMENTI INFORMATIVI DI SUPPORTO

#### 3.1 Sistema informativo di scambio elettronico dei dati

Il Sistema informativo del MISE a supporto del PNRR è caratterizzato dalla presenza di diversi soggetti attuatori ciascuno con i propri sistemi che concorrono a raccogliere i dati e informazioni dai beneficiari, a elaborarli e trasmetterli al ReGis. L'Ufficio di Monitoraggio, tra l'altro, supervisiona il processo di interoperabilità di tali sistemi con Regis al fine di verificare la corretta trasmissione delle informazioni secondo quanto previsto dal protocollo unico di colloquio, revisionato per soddisfare il rispetto delle condizionalità del PNRR.

Il sistema informativo è illustrato come di seguito.

Figura 2 - Componenti del Sistema informativo



I processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR sono supportati dal sistema ReGis ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il suddetto sistema informatico, alimentato tempestivamente dai soggetti attuatori, garantisce il continuo presidio dell'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi del

PNRR, con particolare riferimento al monitoraggio dei progressi nell'attuazione, consentendo la puntuale e costante verifica dei milestone e target (UE e nazionali) del Piano.

I diversi sistemi informativi locali (gestionali) in uso sia all'interno dell'Amministrazione e/o presso i Soggetti attuatori esterni devono supportare il tracciato dati previsto dal ReGIS e le modalità di alimentazione manuali da parte dell'utente o massive via export/import e/o interfacce applicative.

L'alimentazione del sistema ReGIS avviene utilizzando, alternativamente, quest'ultimo come proprio sistema gestionale o attraverso l'acquisizione automatica delle informazioni garantita da un "Protocollo unico di colloquio PNRR vers.1.0" che disciplina l'interoperabilità del sistema ReGIS con i sistemi informativi locali in uso presso l'Amministrazione centrale, i soggetti attuatori, nonché gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi.

Il "Protocollo unico di colloquio PNRR vers.1.0" è realizzato in continuità con i tracciati già in uso per il monitoraggio dei progetti di investimento pubblico finanziati con i fondi delle politiche di coesione e con altre risorse nazionali, estesi per rispondere alle ulteriori esigenze informative del PNRR.

Fermo restando quanto indicato sui sistemi informativi in uso presso l'Amministrazione Centrale, il sistema ReGIS rappresenta la modalità unica attraverso cui quest'ultima potrà adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR di sua titolarità e competenza.

### 3.1.1 Descrizione della soluzione applicativa

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle funzionalità delle componenti del sistema informativo che consentono di adempiere alle funzioni di sorveglianza e monitoraggio previste dalla normativa di riferimento.

- Il/i Portale/i informativo/i garantisce/ono la pubblicazione degli inviti a presentare istanze. Si rivolgono a tutti i potenziali beneficiari e, per ogni singola procedura di selezione, contengono descrizioni chiare ed esaustive della procedura stessa, dei criteri di selezione e parametri di valutazione, moduli e modelli di documenti utili alla presentazione delle istanze, nonché i diritti e degli obblighi dei beneficiari. Sul portale informativo vengono inoltre pubblicati gli elenchi delle candidature/istanze accolte. Sono, altresì, diffuse le informazioni utili ai potenziali beneficiari delle misure automatiche. La sezione PNRR del sito istituzionale del [Mise](#) promuove la comunicazione e l'informazione online producendo contenuti per la divulgazione delle informazioni, dei dati e dei risultati raggiunti.
- I sistemi di Front-End di accoglienza e gestione consentono ai candidati di accedere al sistema, registrare la candidatura/istanza di ammissione e trasmettere i documenti previsti dalla procedura, restituendo al candidato una conferma di ricezione. Supportano inoltre lo scambio elettronico di informazioni, dati e documenti tra i beneficiari/proponenti e gli uffici preposti alla gestione durante l'intero ciclo di vita dell'operazione. In particolare, il sistema, attraverso l'accesso diretto del beneficiario, sostiene il caricamento dei dati di attuazione, la registrazione delle richieste di anticipazione e di rimborso dei beneficiari, della documentazione giustificativa allegata, le eventuali richieste di documenti giustificativi aggiuntivi e delle successive interazioni.
- Il sistema di Protocollo è integrato con la PEC per la gestione delle comunicazioni con i beneficiari/proponenti e consente la registrazione informatica di atti e documenti in ingresso/in

uscita, con l'identificazione univoca del documento informatico stesso all'atto della sua immissione cronologica nel sistema, la gestione dei flussi documentali con l'assegnazione di quanto ricevuto e/o prodotto nonché la conservazione dei documenti. Le funzionalità di archiviazione documentale consentono l'aggregazione logica dei documenti prodotti e acquisiti ai fini dell'attuazione delle operazioni. Il sistema consente la ricerca, reperimento e consultazione dei documenti, oltre che la conservazione/archiviazione stessa.

- I sistemi gestionali sono utilizzati dai soggetti interni o esterni preposti alla gestione delle misure/interventi, per la raccolta e l'elaborazione di tutte le informazioni relative alle singole operazioni, durante l'intero ciclo di vita delle stesse (ad esempio, istruttoria domanda, concessione, gestione erogazioni, monitoraggio, verifiche, revoche, variazioni, contenzioso, chiusura, ecc).
- Il sistema ReGiS supporta i processi amministrativi di programmazione, attuazione, monitoraggio, gestione contabile, rendicontazione e controllo del PNRR. Il suddetto sistema informatico, alimentato tempestivamente dai soggetti attuatori, attraverso il front-end Regis, garantirà il continuo presidio dell'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi del PNRR, con particolare riferimento al monitoraggio dei progressi nell'attuazione, consentendo la puntuale e costante verifica dei milestone e target (UE e nazionali) del Piano.

Il sistema ReGiS è interoperabile con le principali banche dati nazionali e garantisce l'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici ed allinea costantemente la Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, per assicurare la piena operatività dei sistemi ad esso collegati e delle linee di finanziamento gestite, nel rispetto del principio di unicità dell'invio dei dati.

Il sistema ReGiS è articolato in tre sezioni tra loro collegate:

- *Misure (investimenti o riforme)*, in cui si registrano tutte le informazioni relative alle misure/sub-misure di rispettiva competenza, sia a livello di programmazione (classificazione per missioni/componenti, risorse finanziarie, cronoprogrammi di spesa, milestone e target di riferimento, tagging climatico e digitale, indicatori comuni UE, ecc.), sia a livello di attuazione procedurale, fisica e finanziaria.
- *Milestone e Target*, in cui si registrano i dati relativi agli obiettivi previsti per le misure di loro competenza (Milestone e Target previsti nella Decisione di approvazione del PNRR) sia a livello di pianificazione (descrizione analitica degli obiettivi, tenuto conto anche delle prescrizioni contenute negli Operational Arrangements, scadenze previste), sia a livello di attuazione, con la registrazione delle informazioni rilevanti concernenti il soddisfacente conseguimento di Milestone e Target, ivi compresa la registrazione degli atti corrispondenti (sia normativi che amministrativi) e della reportistica associata, idonea a tracciare tutto l'iter seguito per il conseguimento degli obiettivi, compresi gli step di controllo ed i relativi esiti, anche al fine di supportare le conseguenti attività di rendicontazione e audit da parte delle competenti Istituzioni nazionali ed europee
- *Progetti*, in cui Soggetti attuatori registrano tutte le informazioni rilevanti che riguardano i progetti di propria competenza. Tali informazioni riguardano in primo luogo il livello di pianificazione, con la registrazione dei dati relativi all'anagrafica del progetto, ed il relativo cronoprogramma procedurale, ossia descrizione e tempistiche previste per l'espletamento delle fasi rilevanti per la messa in opera del progetto.

### 3.1.2 Procedure di cooperazione e trasferimento dati dal Soggetto attuatore al Servizio centrale del PNRR

Come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021 in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell'ambito delle componenti del PNRR (c.d. DPCM Monitoraggio), il soggetto Attuatore trasmette in modo costante e continuativo, tramite il sistema Regis, all'ufficio Monitoraggio le informazioni relative all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti.

Laddove i Soggetti attuatori dispongano già di un proprio sistema informatico atto a garantire la registrazione e la trasmissione dei dati di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo di programmi e progetti finanziati da risorse nazionali e/o comunitarie, queste possono, in virtù del principio della riduzione degli oneri e della spesa in capo alle stesse, utilizzare tale sistema, a condizione che garantisca la gestione delle informazioni del PNRR, in coerenza con i dettami del Regolamento (UE) 241/2021 e dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e che assicuri altresì la registrazione e la raccolta dei dati minimi di attuazione finanziaria, fisica e procedurale previsti per il PNRR, il cui set minimo informativo, come indicato dall'articolo 6, comma 2 del DPCM Monitoraggio, è individuato dal PUC v. 2.2 di novembre 2020 e successive revisioni comunicate tramite apposita nota circolare del Servizio centrale per il PNRR, d'intesa con l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

I diversi sistemi informativi locali (gestionali) in uso all'interno dell'Amministrazione e/o presso i Soggetti attuatori esterni devono garantire sia l'adeguamento al tracciato dati previsto dal ReGis sia l'estrazione strutturata dei dati al fine dell'alimentazione del ReGis secondo modalità tecniche di import o da interfaccia utente.

In funzione della complessità delle misure, della numerosità attesa delle operazioni e del grado di automatizzazione della gestione, si definiscono le più idonee procedure tecniche di alimentazione del ReGis, per la registrazione delle informazioni e l'aggiornamento dei dati utili ai processi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo di programmi e progetti finanziati da risorse nazionali e/o comunitarie, ivi implementati.

Al fine di avere una corretta implementazione del sistema di monitoraggio e rendere disponibili al Servizio centrale per il PNRR i dati, le schede intervento contengono le seguenti informazioni a livello di singolo progetto che sono registrate tempestivamente nel sistema informatico dal soggetto Attuatore<sup>10</sup>:

- informazioni anagrafiche e identificative del progetto (es: CUP - codice unico di progetto e il CIG - codice identificativo di gara), delineando le date di inizio e di fine;
- i riferimenti alla Missione, Componente e misura di riferimento;
- la procedura di attivazione in cui viene specificata la tipologia e se si tratta di un aiuto di Stato o meno;
- la classificazione del Progetto;
- l'associazione del Tag (climatico o digitale);
- la localizzazione geografica;
- i Soggetti Correlati: declinazione di tutte le informazioni relative all'associazione dei vari Soggetti Correlati riguardanti il Progetto;

<sup>10</sup> Per quanto riguarda le peculiarità di Transizione 4.0 si veda il Par. 1 – Dati generali

- Cronoprogramma/Costi/Indicatori: il Soggetto Attuatore definisce l'iter di Progetto, il Piano dei costi, il quadro economico, le voci di spesa ed inserisce gli indicatori di Progetto;
- le eventuali procedure di affidamento dell'appalto, di acquisto di beni e servizi e le relative modalità di rendicontazione;
- gli avanzamenti finanziari (compresi gli impegni di spesa giuridicamente vincolanti, le spese sostenute e relativi pagamenti) in relazione a ciascun Soggetto beneficiario;
- le fasi procedurali di attività;
- i dati fisici di realizzazione previsti e realizzati, misurati in base al medesimo indicatore del target della corrispondente misura del PNRR e secondo gli indicatori comuni UE;
- il livello di conseguimento di milestone e target (UE e nazionali);
- i trasferimenti contabili;
- il rispetto del principio del “non arrecare danno significativo (“Do No Significant Harm” – DNSH”);
- i vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR (cd. tagging climate e digital), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 4 lettere e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241;
- il rispetto del principio della parità di genere e della protezione e valorizzazione dei giovani e il rispetto della priorità di riduzione dei divari territoriali e dei divari dovuti alla disabilità, ove applicabili.
- gli elementi utili per l'analisi e la valutazione degli interventi tali da permettere alla Commissione europea il monitoraggio dell'attuazione del PNRR e l'istituzione del relativo quadro di valutazione (ai sensi degli articoli 29 e 30 del Regolamento (UE) 2021/241).

Il soggetto Attuatore trasmette, tramite il sistema Regis, all'ufficio Monitoraggio le informazioni inserite con cadenza almeno mensile.

### 3.1.3 Elementi di sicurezza e privacy

Le componenti di front-end e back-end del sistema, siano esse interne o esterne alla rete dell'Amministrazione, sono realizzate e gestite in linea con gli standard previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in merito alle tematiche della sicurezza informatica e della privacy (GDPR 679/2016).



## 4 PROCEDURE ATTUATIVE

### 4.1 Raccordo con il Servizio centrale del PNRR

L'Unità di missione garantisce il necessario raccordo con il Servizio centrale del PNRR<sup>11</sup> nel corso dell'intero periodo di attuazione del Piano, impegnandosi a adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi e a specifiche richieste formulate dal livello di coordinamento centrale. A tal fine, l'Unità di missione:

- costituisce il punto di contatto diretto (*Single Contact Point*) con il Servizio Centrale per il PNRR, in relazione agli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241;
- trasmette alla Ragioneria Generale dello Stato, per il tramite del Servizio centrale per il PNRR, il documento descrittivo del sistema di gestione e controllo adottato per l'attuazione degli interventi di competenza del MISE e comunica ogni eventuale successiva modifica del contesto organizzativo e normativo-procedurale e gli avvicendamenti del personale preposto;
- partecipa ai momenti di coordinamento e confronto istituiti a livello nazionale, predisponendo eventuale materiale informativo necessario a dare conto dell'avanzamento degli interventi di competenza e dei progressi compiuti nel raggiungimento di milestone e target;
- predispone, laddove necessario, materiale informativo mirato a rappresentare l'avanzamento degli interventi di competenza e dei progressi compiuti nel raggiungimento di milestone e target;
- congiuntamente all'Unità di missione per la valutazione RGS, effettua periodicamente, a livello di singole misure, una valutazione del grado di raggiungimento di *milestone* e *target* ad esse associati e dell'impatto su dimensioni di interesse nazionale ed europeo;
- contribuisce alla raccolta dei dati necessari per la quantificazione semestrale degli indicatori comuni e delle altre variabili richieste ai sensi degli articoli 29 e 30 del Regolamento (UE) 241/2021;
- informa il Servizio centrale per il PNRR in merito ad eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare gli interventi finanziati;
- supporta il Servizio centrale per il PNRR nelle interlocuzioni con gli organismi nazionali ed europei preposti al controllo (Unità di audit PNRR, Unità di missione PNRR, Corte dei conti italiana, ANAC, Guardia di Finanza, Commissione europea, OLAF, Corte dei conti europea, Procura europea);
- assicura la puntuale e tempestiva divulgazione ai Soggetti attuatori di orientamenti e indirizzi forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato (Servizio centrale per il PNRR, Unità di missione per la valutazione e ispettorati competenti) in merito al conseguimento di milestone e target, al rispetto della tempistica di progetto e, in generale, alla corretta ed efficace esecuzione dei progetti;
- favorisce il raccordo tra il livello di coordinamento centrale del Piano e il livello esecutivo degli interventi, assicurando il collegamento diretto tra la Ragioneria Generale dello Stato (Servizio centrale per il PNRR e ispettorati competenti) e i Soggetti attuatori, quando necessario, per

---

<sup>11</sup> Vedi allegato 1

risolvere criticità attuative anche al fine di evitare ritardi e rallentamenti nelle attività.

Inoltre, l'Unità di missione, come meglio dettagliato nei seguenti paragrafi, provvede a:

- comunicare attraverso il sistema ReGiS gli avanzamenti relativi agli interventi di competenza e i progressi compiuti nel raggiungimento di milestone e target;
- predisporre periodicamente la rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR includendo, sulla base degli esiti delle attività di controllo, le spese sostenute per l'attuazione degli interventi del Piano, attestandone la regolarità;
- supportare le Direzioni generali per la trasmissione le richieste di pagamento al Servizio centrale per il PNRR.

All'interno dell'Unità di Missione è prevista una specifica competenza per le attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e dei conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR<sup>12</sup>. (cfr. par. 2.2).

I Dirigenti delle Direzioni generali competenti per l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito del PNRR si raccordano con l'Unità di missione al fine di consentire ed assicurare una supervisione continua e costante dell'avanzamento degli interventi medesimi.

## 4.2 Selezione dei Progetti

### 4.2.1 Elementi comuni di ammissibilità dei progetti

L'Ufficio di Coordinamento della gestione vigila affinché siano adottati criteri di selezione degli interventi da finanziare coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR.

In particolare, in coerenza con quanto disposto agli articoli 4, 5 e 17 del Regolamento (UE) 2021/241 e con i criteri di selezione previsti per i singoli strumenti attuativi degli investimenti del Piano, nonché con la disciplina nazionale e comunitaria, al fine di garantire la compliance delle procedure di selezione con i principi generali e trasversali del Next Generation EU fondanti il PNRR, l'Ufficio verifica che i bandi e gli avvisi, nonché le circolari e le linee guida adottate dall'Amministrazione contengano tutte le indicazioni e le previsioni volte a garantire, sia nella fase di selezione delle operazioni sia nella fase di attuazione delle stesse, il rispetto ed il perseguimento dei seguenti principi e obblighi:

#### ***Obbligo di conseguimento di target e milestone***

I dispositivi amministrativi per l'attuazione degli interventi contengono indicazioni operative per la verifica del raggiungimento di milestone e target prefissati per singolo investimento con eventuale previsione di adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel rispetto del piano finanziario e cronoprogramma di spesa approvato e di clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei tempi assegnati e di riassegnazione delle somme per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, compatibilmente

---

<sup>12</sup> Vedi allegato 1

con i vincoli assunti con l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

### ***Principio DNSH***

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241 tutte le misure del PNRR devono essere conformi al principio “*non arrecare un danno significativo*” (cd. “Do No Significant Harm”) che è rivolto alla tutela dei sei obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2020/852 (regolamento Tassonomia), come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico.

Il principio del DNSH è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici, per cui nessuna misura finanziata mediante bandi/avvisi di attuazione degli investimenti del Piano deve arrecare danno agli obiettivi ambientali secondo quanto disciplinato dalla Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*”.

Ai fini del rispetto del principio, l'Unità di missione e i soggetti attuatori potranno adottare documenti di natura metodologica contenenti indicazioni operative in ordine ai criteri di valutazione e selezione delle proposte progettuali, anche alla luce delle specificità dei singoli interventi, che tengano conto del combinato disposto di atti legislativi e indicazioni derivanti dai diversi documenti di riferimento:

- Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF);
- Regolamento (UE) 2020/852 (regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale a non arrecare un danno significativo a nessun obiettivo ambientale;
- Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (regolamento InvestEU);
- Comunicazione della Commissione C (2021) 1054 del 12 febbraio 2021 relativa a “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” (orientamenti tecnici DNSH);
- Decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21 del 6 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e allegato riveduto;
- Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 30 dicembre 2021 relativa a “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente” (circolare MEF 32/2021).

In via generale e a titolo esemplificativo, la verifica del rispetto del principio DNSH può prevedere tre fasi:

- a) identificazione di settori e attività esclusi;

- b) presentazione, da parte dei soggetti proponenti, della documentazione dichiarante il rispetto della normativa ambientale, vigente o comunque applicabile, unionale, nazionale, regionale e attestante il rispetto del principio DNSH;
- c) valutazione da parte del Mise, nonché del soggetto attuatore/gestore (se diverso), del rispetto dei sei criteri tassonomici previsti, ove pertinenti, sulla base delle informazioni rese, in fase di presentazione della domanda, da parte dei soggetti proponenti.

### ***Tagging ambientale e digitale***

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera e) è previsto che il PNRR fornisca una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure previste siano in grado di rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*) ovvero di contribuire alla transizione verde e digitale sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI dello stesso regolamento. In base ad analisi statistiche - economiche effettuate ex ante la Commissione europea ha definito una metodologia per la marcatura digitale e climatica, associando ad alcuni campi di intervento un coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale e verde; tale allegato fornisce infatti un elenco di "campi di intervento" cui sono associati i seguenti coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici e ambientali: 0%; 40%; 100%.

Una volta assegnato il singolo progetto di investimento ad uno specifico campo di intervento sarà automaticamente associata una percentuale di valorizzazione del tagging climatico o digitale. Il tag è una caratteristica parametrica, che non necessita di computazione per cui se un determinato investimento, stante i requisiti previsti dal PNRR, è stato contrassegnato con un campo di intervento avente un coefficiente di tagging digitale o climatico associato (0%, 40% oppure 100%), qualsiasi progetto ricompreso godrà del medesimo coefficiente di contribuzione agli obiettivi digitali o climatici.

Il Mise o il soggetto attuatore/gestore (se diverso) all'uopo deputato verifica, in corso d'opera, la sola rispondenza del progetto al campo di intervento individuato, ovvero la conformità ai requisiti che il piano prevede per la misura d'appartenenza, nonché eventuali sottostime o sovrastime del coefficiente e che il progetto sia effettivamente realizzato, indipendentemente dalla destinazione dell'investimento di singole voci di costo a frazioni di intervento orientate alla digitalizzazione o alla mitigazione del cambiamento climatico.

### ***Sana gestione finanziaria***

I dispositivi attuativi prevedono il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del medesimo Regolamento (UE) n. 2021/241.

### ***Comunicazione e informazione***

I provvedimenti attuativi degli interventi contengono indicazioni operative circa gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse UE-Next Generation EU, ovvero attraverso identità grafica.

Per dare seguito a tale obbligo, le amministrazioni responsabili ed i soggetti attuatori a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione del PNRR e dei relativi progetti provvedono a:

- mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- pubblicare, ai fini di diffusione e conoscibilità delle procedure di attuazione delle misure del Piano e garanzia di trasparenza e immediatezza nella reperibilità delle relative informazioni (come stabilito nella Circolare MEF del 29 ottobre 2021) nella sezione dedicata del portale [italiadomani.gov.it](https://italiadomani.gov.it), tutti i bandi ed avvisi pubblici ed altre procedure di attivazione degli investimenti in modo che tutti gli interessati possano accedere, tramite lo stesso portale, ai siti istituzionali delle singole Amministrazioni per poter scaricare la relativa documentazione per la partecipazione agli stessi<sup>13</sup>;
- inserire specificatamente che l'avviso è finanziato dal PNRR, compreso il riferimento alla Missione, Componente ed investimento o sub investimento;
- assicurarsi che l'emblema dell'Unione europea sia mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi, quando viene mostrato in associazione ad essi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi; oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.

### ***Conservazione della documentazione***

Il dispositivo attuativo del singolo intervento contiene indicazioni operative sul rispetto dell'obbligo di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, cartacea o digitale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di audit, della Commissione europea, dell'Olaf, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'Olaf, la Corte dei conti e l'Eppo a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; Euratom) 1046/2018.

---

<sup>13</sup> Vedi allegato 1

### ***Ammissibilità e tracciabilità delle spese***

I dispositivi amministrativi contengono indicazioni precise sulle tipologie di spesa ammissibili per l'individuazione dei progetti da finanziare in modo che:

- la spesa risulti coerente con le finalità previste dalla misura e rispetti i vincoli definiti secondo la Missione e la Componente del PNRR all'interno della quale la stessa si colloca;
- sia presente il riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) nei limiti di quanto non diversamente stabilito dalla normativa PNRR e dai relativi provvedimenti attuativi o circolari;
- per ogni progetto sia puntualmente tracciato l'importo dell'IVA nei sistemi informatici gestionali, in quanto non incluso ai fini della rendicontazione a valere sul PNRR;
- si rispetti il divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e alla circolare MEF del 31/12/2021 nella quale si conferma tuttavia che "le misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato".

Ai fini della tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR, negli stessi dispositivi è prevista l'apertura, in capo ai singoli beneficiari dell'intervento, di un conto corrente vincolato necessario per l'erogazione dei pagamenti e dei finanziamenti o l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto (ad eccezione dell'Investimento Transizione 4.0).

### ***Pari opportunità***

Il rispetto e la promozione della parità di genere, la protezione e valorizzazione dei giovani, nonché l'inclusione lavorativa delle persone disabili sono gli ulteriori principi trasversali di cui tener conto, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento RRF, al fine di garantire l'attuazione di interventi e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni.

Le principali specifiche operative per tale adempimento si rintracciano nell'articolo 47, comma 4 del decreto-legge n. 77/2021 con cui si specifica che nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, sono previste specifiche clausole dirette all'inserimento (come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta) di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e del tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi e indicatori settoriali europei.

Inoltre, nella selezione dei progetti si deve tener conto della normativa vigente o comunque applicabile al tema della disabilità al fine di rendere pienamente fruibili e inclusivi gli stessi.



### ***Riduzione divari territoriali***

La coesione sociale e territoriale rappresenta uno dei pilastri europei del dispositivo di ripresa e resilienza come espressamente riportato all'articolo 3 del regolamento RRF; pertanto, le riforme e gli investimenti del PNRR contribuiscono alla riduzione dei divari territoriali.

A tal fine, è stata prevista la “clausola del 40%”, introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 77/2021 e s.m.i., che prevede espressamente che le Amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione del PNRR assicurino che almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.

Ai sensi della circolare del Ministro per il Sud 0001724-P-15/10/2021, la verifica del rispetto di tale clausola, ad opera delle amministrazioni titolari di interventi, sarà effettuata mediante la previsione in tutti i bandi, avvisi o altre modalità per la presentazione, valutazione e selezione delle proposte progettuali degli interventi da finanziare, di criteri di selezione e ammissibilità al finanziamento che assicurino la ripartizione territoriale delle risorse con una riserva di almeno il 40% della dotazione complessiva dell'intervento in favore dei territori delle regioni del Mezzogiorno, e prevedano nei bandi meccanismi di scorrimento delle graduatorie dei progetti validamente presentati, utili ad assicurare tale vincolo.

Nei casi in cui siano attivate procedure con allocazione finanziaria suddivisa per aree territoriali, dovrà comunque essere garantito che alle aree delle regioni del Mezzogiorno venga riservato almeno il 40% delle risorse.

Tale previsione concerne gli interventi le cui risorse sono allocabili territorialmente, in relazione allo specifico funzionamento degli strumenti e quantunque le istanze/domande pervenute permettano l'allocazione integrale delle risorse.

#### **4.2.2 Attivazione dei progetti “in essere”**

Ai fini dell'attivazione dei progetti in essere, le Direzioni generali del MISE competenti per l'attuazione degli interventi PNRR con il supporto dell'Ufficio I dell'UdM verificano, con riferimento a ciascun progetto, il rispetto degli elementi comuni di ammissibilità di cui al paragrafo 4.2.1; le strutture del MISE competenti per l'attuazione degli interventi adottano procedure di valutazione, selezione e verifica dei progetti in essere, finalizzate a garantire il rispetto dei criteri di selezione degli interventi coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR; è verificata la capacità del progetto di contribuire al raggiungimento del/i target assegnato/i alla misura di riferimento in coerenza con il cronoprogramma procedurale di Misura.

In particolare, devono essere valutati:

- la coerenza dei risultati attesi dei progetti e le tempistiche di realizzazione degli stessi con i milestone e target della misura;
- il contributo che i progetti dovranno fornire alle finalità specifiche della Componente e dell'Investimento del PNRR;
- il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

- il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH);
- la coerenza con eventuali condizioni prescrittive necessarie per l'assolvimento dei tagging;
- il rispetto del principio della parità di genere, della valorizzazione dei giovani e della Quota Sud, laddove pertinente.

#### 4.2.3 Attivazione delle risorse tramite Avvisi e Bandi

Nel rispetto degli elementi comuni di ammissibilità dei progetti di cui al paragrafo 4.2.1, l'Amministrazione centrale titolare di interventi e i soggetti attuatori adottano procedure di valutazione, selezione e ammissione a finanziamento delle operazioni coerenti con le modalità di gestione dei singoli strumenti attuativi.

Con riferimento ad alcune misure di intervento e per la gestione di attività che necessitano di professionalità specifiche, il MISE può avvalersi del supporto tecnico-specialistico di soggetti *in house* o selezionati attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica (cfr. par. 4.3.3), ai quali non è delegata la titolarità dell'intervento, bensì singole attività gestionali in quanto Soggetti gestori. In questi casi, i rapporti con i soggetti esterni coinvolti nell'attuazione degli interventi PNRR sono regolamentati attraverso la stipula di convenzioni che contengano la specifica delle fasi gestionali e delle funzioni ad essi spettanti<sup>14</sup>. La Direzione generale competente nell'attuazione dell'intervento assicura che le attività delegate siano svolte attraverso piattaforme informatiche dedicate o sistemi informatizzati, definendo nelle procedure ad evidenza pubblica e nelle convenzioni con i soggetti esterni le specifiche funzionali che tali sistemi informativi dovranno avere. In questo modo, il MISE garantisce che tutte le fasi di gestione degli interventi siano svolte con modalità informatizzate e secondo procedure standardizzate.

Nella definizione di bandi/avvisi, le Direzioni generali del MISE competenti per l'attuazione degli interventi PNRR con il supporto dell'Ufficio I dell'UdM, coerentemente con quanto disposto dalle norme applicabili, garantiscono l'adozione di criteri di selezione che consentano il rispetto dei principi e obblighi trasversali del PNRR, della disciplina inerente gli appalti pubblici, della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel rispetto dei limiti di intensità e delle soglie ivi previsti, nonché delle norme ambientali<sup>15</sup>.

Le procedure per l'attuazione degli interventi agevolativi sono definite sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 123/98, che stabilisce i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico alle imprese, prevedendo quali modalità di attuazione procedure valutative o negoziali.

La procedura valutativa può prevedere un procedimento a “sportello” o un procedimento a “graduatoria”<sup>16</sup>.

Nel procedimento valutativo a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria da parte della Direzione generale competente, ove tale attività non sia delegata a un Soggetto gestore sulla base della Convenzione stipulata con la Direzione generale competente<sup>17</sup>, delle iniziative secondo l'ordine cronologico di

---

<sup>14</sup> Vedi allegato 8

<sup>15</sup> Vedi allegato 6

<sup>16</sup> Vedi allegato 1

<sup>17</sup> Vedi Allegati 18, 20, 15

presentazione delle domande. Tale procedimento prevede la definizione di soglie e condizioni minime di accesso, connesse alle finalità dell'intervento e/o alla tipologia di iniziativa. Nel caso in cui nello stesso giorno vengano presentate richieste agevolative eccedenti rispetto alle risorse finanziarie rese disponibili per il singolo intervento dal bando/avviso ovvero di quelle che residuano rispetto alle richieste presentate nei giorni precedenti, le domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, definita sulla base di indicatori oggettivi e misurabili, fino a esaurimento delle risorse finanziarie. In alternativa, potranno essere adottate specifiche soluzioni procedurali, che saranno preventivamente definite all'interno di ciascun bando/avviso.

Nella tabella che segue sono elencati gli interventi attuati mediante procedure valutative con procedimento a sportello (per Partenariati Horizon Europe, qualora i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le proposte ammesse a finanziamento, si procederà tramite una graduatoria di merito).

Tabella 4 - Investimenti attuati con procedure valutative a sportello

Investimenti attuati con procedure valutative a sportello

INVESTIMENTO	INTERVENTI	UFFICIO
M1- C2 – Investimento 6.1 Sistema della Proprietà industriale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brevetti+</li> </ul>	UIBM
M4-C2 – Investimento 2.2 Partenariati – Horizon Europe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partenariati Horizon</li> </ul>	DGIAI
M5-C1 – Investimento 1.2 Creazione di imprese femminili	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fondo a sostegno dell'impresa femminile</li> <li>▪ Nuove imprese a tasso zero</li> <li>▪ Smart&amp;Start Italia</li> </ul>	DGIAI

Nel procedimento valutativo a graduatoria la valutazione delle domande è effettuata, da parte della Direzione generale competente, ove tale attività non sia delegata a un Soggetto gestore<sup>18</sup>, mediante valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati e chiaramente individuabili nel bando/avviso di accesso alle agevolazioni, al fine di garantire la massima trasparenza dei criteri e delle condizioni di accesso alle agevolazioni.

Sulla base delle risultanze istruttorie definite nella fase di valutazione vengono selezionate le iniziative che possono beneficiare delle agevolazioni; alle imprese proponenti le iniziative selezionate vengono concesse le agevolazioni attraverso uno specifico atto di concessione.

Nella tabella che segue sono elencati gli interventi attuati mediante procedure valutative con procedimento a graduatoria.

<sup>18</sup> Vedi Allegato 19

Tabella 5 - Investimenti attuati con procedure valutative a graduatoria

INVESTIMENTO	INTERVENTI	UFFICIO
M1- C2 – Investimento 6.1 Sistema della Proprietà industriale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Finanziamento progetti di Proof of Concept (PoC)</li> <li>▪ Potenziamento Uffici per il trasferimento tecnologico (UTT)</li> </ul>	UIBM

La procedura negoziale si applica alle iniziative dirette allo sviluppo territoriale o settoriale proposte da singole imprese o da un gruppo di imprese e caratterizzate da un impatto potenziale sul sistema imprenditoriale locale o settoriale di rilevante dimensione, oppure nei casi in cui esiste un solo soggetto potenzialmente beneficiario. Tali interventi, oltre a prevedere una fase di valutazione delle iniziative, da parte della Direzione generale competente, ove tale attività non sia delegata a un Soggetto gestore<sup>19</sup>, diretta a verificare il rispetto dei requisiti di conformità individuati dalla normativa di riferimento in relazione ai soggetti beneficiari e alle iniziative proposte, prevedono anche una fase negoziale tra le suddette strutture e i soggetti proponenti. In questa fase, l'amministrazione può negoziare direttamente con il soggetto proponente i principali elementi realizzativi dell'iniziativa proposta, al fine di rendere la stessa più coerente con le finalità dell'intervento agevolativo.

Sulla base delle risultanze istruttorie definite nella fase di valutazione vengono selezionate le iniziative che possono beneficiare delle agevolazioni; alle imprese proponenti le iniziative selezionate vengono concesse le agevolazioni attraverso uno specifico atto di concessione che può essere sostituito (per gli interventi agevolativi che seguono la procedura negoziale) da uno specifico contratto.

Nella tabella che segue sono elencati gli interventi attuati mediante procedure negoziali.

Tabella 6 - Investimenti attuati mediante procedure negoziali

Investimenti attuati mediante procedure negoziali

INVESTIMENTO	INTERVENTI	UFFICIO
M1- C2 – Investimento 5.2 Competitività e resilienza delle filiere produttive	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contratti di sviluppo</li> </ul>	DGIAI
M2-C2 – Investimento 5.1 Rinnovabili e batterie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contratti di sviluppo</li> </ul>	DGIAI
M4-C2 – Investimento 2.1 IPCEI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ IPCEI<sup>20</sup></li> </ul>	DGPIIPMI - DGIAI

le procedure di attuazione degli interventi agevolativi sopra descritte prevedono la definizione di un bando/avviso di accesso alle agevolazioni.

<sup>19</sup> Vedi Allegati 16,17

<sup>20</sup> La procedura di selezione delle operazioni finanziabili nell'ambito degli *Importanti progetti di comune interesse europeo* (IPCEI), assimilabile, specie nella sua fase iniziale, ad una procedura negoziale, segue il percorso delineato dalla Commissione europea per la notifica degli aiuti ai sensi dell'articolo 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della comunicazione riveduta adottata dalla Commissione nel 2021 (C(2021) 8481 final).

I bandi/avvisi sono redatti tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR, di cui alla Circolare MEF-RGS n. 21 del 14 ottobre 2021. Nel bando/avviso sono individuati i seguenti contenuti minimi:

- ambito di applicazione e base giuridica di riferimento;
- contestualizzazione della procedura nell'ambito del PNRR e finalità (obiettivi, risultati attesi);
- risorse finanziarie disponibili, con indicazione della fonte finanziaria (per le risorse PNRR, indicazione di Missione-Componente-Riforma/Investimento);
- requisiti generali di ammissibilità dei soggetti beneficiari e delle iniziative finanziabili (dimensione, durata e termini di realizzazione dei progetti);
- requisiti specifici PNRR: coerenza degli obiettivi dei progetti con i target e milestone previsti nella Componente e nell'Investimento del PNRR; assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241; assolvimento del DNSH; rispetto dei tagging climatici e digitali stimati e coerenza con la Strategia nazionale per la parità di genere e la valorizzazione giovanile, ove pertinente (per tali requisiti può essere prevista la compilazione di format di autodichiarazione da parte dei beneficiari);
- categorie di spese e di costi ammissibili;
- agevolazioni concedibili;
- normativa in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;
- procedure e termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni;
- procedure e termini per la definizione delle attività di valutazione delle iniziative;
- procedure e termini per le erogazioni;
- procedure e termini per le modifiche/variazioni dei progetti;
- indicazione delle cause di revoca;
- indicazione degli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari in merito al monitoraggio e agli obblighi di informazione e pubblicità delle iniziative agevolate.

I criteri di selezione specifici dei singoli interventi devono essere appositamente declinati in modo dettagliato, di volta in volta, nei singoli bandi/avvisi di accesso alle agevolazioni. I criteri di selezione individuati rispondono all'esigenza di garantire che ciascuna operazione selezionata rientri nell'ambito di applicazione dell'intervento PNRR e che la stessa contribuisca al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici.

Le procedure e i criteri di selezione delle iniziative, definiti all'interno di ciascun bando/avviso, tengono altresì conto della capacità amministrativa, finanziaria e operativa del beneficiario di sostenere l'investimento proposto, di adempiere ai piani di rimborso previsti (in caso di agevolazioni concesse sotto forma di contributi in tutto o in parte rimborsabili) nonché di soddisfare le condizioni propedeutiche all'erogazione del contributo. Ciascun soggetto beneficiario è debitamente informato circa i requisiti sottostanti l'operazione, gli obblighi e gli oneri derivanti dalla stessa<sup>21</sup>, i termini previsti per l'esecuzione nonché l'impegno finanziario necessario alla sua realizzazione.

I bandi/avvisi o successivi atti, quali determine, decreti o circolari direttoriali, riportano, inoltre, gli schemi delle domande di accesso e l'indicazione della documentazione da presentare a corredo della domanda stessa, nonché le modalità di presentazione della stessa con l'indicazione del sito web nel quale viene resa

---

<sup>21</sup> Vedi allegato 7

disponibile la procedura informativa.

Ai bandi/avvisi viene data un'adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale "ItaliaDomani"<sup>22</sup>, sul sito istituzionale del MISE e del soggetto gestore dell'intervento. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana può essere pubblicato anche solo un comunicato del bando/avviso di accesso alle agevolazioni, contenente un rinvio al sito dell'Amministrazione e del soggetto gestore, per il testo integrale del bando/avviso. Gli stessi siti riportano l'eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini della presentazione delle istanze nonché eventuali guide, manuali o materiale di vario genere predisposto al fine di supportare i soggetti proponenti nelle varie fasi previste dall'iter attuativo e nell'utilizzo degli strumenti, incluse le piattaforme informatiche.

Prima di procedere alla pubblicazione (al fine di consentire una valutazione preliminare di coerenza con i requisiti del PNRR) le Direzioni generali competenti per l'attuazione delle linee di intervento di cui il MISE è titolare provvedono ad un esame congiunto dei provvedimenti di attuazione con l'UDM del MISE e, per il suo tramite, con la Ragioneria Generale dello Stato, come indicato nella citata circolare n. 21/2021.

Ciascun bando/avviso riporta in allegato, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, l'elenco degli oneri informativi gravanti sulle imprese. Detto elenco contiene nel dettaglio qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la conservazione, la produzione e la trasmissione di informazioni e documenti all'Amministrazione.

In linea con la normativa nazionale di riferimento, nel corso delle attività di ricezione e valutazione delle domande si applicano le norme vigenti in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e/o integrazioni.

Non prevede bandi/avvisi l'Investimento Transizione 4.0, di cui alla seguente Tabella 5, in quanto attuato attraverso procedure automatiche di concessione di crediti d'imposta, così come descritto nell'Allegato 23.

*Tabella 7 - Investimenti attuati mediante procedura automatica*

INVESTIMENTO	INTERVENTI	UFFICIO
M1- C2 – Investimento 1.1 Transizione 4.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0</li> <li>▪ Credito d'imposta per beni immateriali 4.0</li> <li>▪ Credito d'imposta beni immateriali tradizionali</li> <li>▪ Credito d'imposta per R&amp;D&amp;I</li> <li>▪ Credito d'imposta per attività di formazione</li> </ul>	DGPIIPMI

Per quanto riguarda gli Investimenti Finanziamento di start up e Supporto a start up e venture capital attivi nella transizione ecologica, di cui alla seguente Tabella 6, gli interventi saranno attuati tramite Fondi

<sup>22</sup> Vedi allegato 1



d'investimento in capitale di rischio sulla base degli Accordi finanziari, di cui agli allegati 13 e 14 e dei Regolamenti di gestione, in fase di definizione. La selezione dei progetti avverrà attraverso procedure di scouting nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

Tabella 8 - Investimenti attuati mediante Fondi d'investimento (venture capital)

INVESTIMENTO	INTERVENTI	UFFICIO
M2- C2 – Investimento 5.4 Green transition fund	▪ Fondi venture capital	DGIAI
M4-C2 – Investimento 3.2 Digital transition fund	▪ Fondi venture capital	DGIAI

### 4.3 Attuazione dei Progetti

Oltre a garantire la compliance delle procedure di selezione con i principi generali e trasversali del Next Generation EU fondanti il PNRR (cfr. par. 4.2), l'Ufficio di coordinamento della gestione può fornire linee di indirizzo affinché gli interventi di competenza del MISE siano attuati nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero dei fondi indebitamente assegnati e affinché sia assicurato il rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ivi compresa la normativa afferente agli aiuti di Stato<sup>23</sup>.

L'Ufficio, inoltre, presidia in modo continuativo l'avanzamento degli interventi del PNRR di competenza del MISE e dei relativi milestone e target e vigila su eventuali ritardi, criticità attuative e azioni correttive, assicurando la regolarità e tempestività dell'esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli interventi medesimi<sup>24</sup>. Sulla base delle informazioni pervenute dall'Ufficio di monitoraggio (cfr. par. 4.6), che svolge in maniera continuativa un'attività di analisi degli scostamenti rispetto alla programmazione stabilita, individua le necessarie azioni correttive e le comunica al Soggetto attuatore. Nel caso in cui tali azioni non siano facilmente perseguibili o necessitino del concorso di altri soggetti, gli scostamenti e le criticità vengono tempestivamente segnalati al Servizio Centrale per il PNRR, che, a sua volta, può valutare di comunicarli alla Cabina di Regia del PNRR nei casi in cui le azioni di supporto ordinario, anche attraverso strumenti di rafforzamento amministrativo dedicati (es. attivazione di task-force), non siano ritenuti sufficienti a ridurli in modo adeguato al fine di garantire il rispetto degli obiettivi concordati con l'Unione europea.

Al fine di dare concreta attuazione al Piano, il MISE, in quanto Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, in base alle caratteristiche delle misure da realizzare e a quanto eventualmente specificato all'interno del Piano stesso, può procedere all'attuazione dei progetti attraverso le seguenti modalità:

- a titolarità – ossia la modalità di attuazione diretta. In tal caso, lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso le proprie Direzioni, opera direttamente in veste di Soggetto attuatore, quale titolare del progetto incluso all'interno dell'investimento o riforma di competenza; è quindi responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla sua realizzazione, compresi, ad

<sup>23</sup> Vedi allegato 1

<sup>24</sup> Vedi allegato 1

esempio, l'espletamento della procedure di gara (bando di gara), inclusi gli affidamenti diretti nei confronti dell'ente in house, ed è responsabile delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione delle spese sostenute durante le fasi di attuazione e ai controlli di legalità e amministrativo contabili previsti dalla normativa vigente e/o comunque applicabile;

- a regia – In questo caso i progetti sono attuati da altri soggetti pubblici o privati, selezionati dal Mise secondo le modalità e gli strumenti amministrativi ritenuti più idonei in base alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e in linea con quanto indicato all'interno del PNRR, nel rispetto della normativa vigente e/o comunque applicabile.

A prescindere dalle specificità di ciascuna procedura di selezione utilizzata, l'Amministrazione centrale e i Soggetti attuatori, responsabili dell'attuazione dei progetti, sono tenuti al rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

#### 4.3.1 Schemi di convenzioni/disciplinari con il Soggetto attuatore

L'Amministrazione, per gli interventi per la cui gestione si avvarrà di Soggetti attuatori esterni (modalità di attuazione a regia), individua tali Soggetti con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente e applicabile (vedi *infra* par. 4.3.2 e 4.3.3); lo schema di convenzione<sup>25</sup>, che viene definito successivamente, contiene tutti gli elementi necessari ad individuare gli obblighi in capo alle parti, le attività e i compiti assegnati al Soggetto attuatore (avvio ed esecuzione degli interventi, monitoraggio, controllo e rendicontazione, comunicazione, tenuta documentale), nonché il richiamo all'obbligo del rispetto dei principi generali e trasversali del Next Generation EU.

In particolare, le principali attività di competenza del Soggetto attuatore connesse alla realizzazione del progetto sono:

- dare piena attuazione al progetto, così come illustrato nella scheda ammessa a finanziamento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma procedurale di progetto, che dovrà essere caricato sul sistema ReGiSe dovrà contenere le linee di attività e sub-attività di ogni singolo progetto (cfr par. 4.6.2);
- garantire la tracciabilità delle operazioni e una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del Piano;
- individuare i soggetti realizzatori, ossia i soggetti e/o gli operatori economici a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'intervento ammesso al finanziamento, che saranno scelti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile;
- svolgere gli ordinari controlli di legalità e i controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare di interventi, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- adottare tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti;

<sup>25</sup> Vedi All. 8. Per gli interventi CDP, i rapporti tra le parti sono regolati dagli Accordi finanziari sottoscritti in data 28 giugno 2022, vedi All. 13 e 14

- rispettare gli obblighi connessi al monitoraggio, così come definiti al par. 4.6.2, dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'intervento, nonché del conseguimento di eventuali milestone e target associati al progetto;
- presentare all'Amministrazione centrale titolare degli interventi le richieste di anticipazione/rimborso/saldo per le spese da sostenere oppure per le spese effettivamente sostenute o i costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) e comunicare l'avanzamento/il conseguimento dei target e milestone, per la quota parte associata al progetto;
- effettuare la conservazione e la tenuta documentale di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione dell'intervento e all'avanzamento relativo agli indicatori di output di particolare interesse per il PNRR eventualmente associati al progetto approvato, anche per il tramite del sistema informativo ReGiS o del Sistema informativo locale adottato, così come definiti nel REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2106 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- trasmettere all'Amministrazione centrale titolare degli interventi, contestualmente all'invio delle domande di rimborso/saldo l'avanzamento registrato dagli indicatori di output di particolare interesse per il PNRR eventualmente associati al progetto approvato;
- rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi europei, inserendo i riferimenti nella documentazione progettuale al finanziamento europeo, al PNRR e all'iniziativa Next Generation EU.

Laddove il Ministero operi con una modalità attuativa “a titolarità” agirà in veste sia di soggetto titolare che di soggetto attuatore, attraverso le proprie Direzioni generali, che garantiranno l'espletamento di tutte le attività suindicate al fine di assicurare il rispetto dei cronoprogrammi attuativi e di spesa, il conseguimento nei tempi previsti di milestone e target e il corretto utilizzo dei fondi del PNRR nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente e/o comunque applicabile.

#### 4.3.2 Avvio delle attività

Per il tramite della funzione di coordinamento della gestione, l'Amministrazione, per ciascun intervento di competenza, vigila affinché sia garantito il tempestivo avvio degli investimenti e delle riforme in relazione a quanto previsto dai dispositivi attuativi specifici (norme, bandi, avvisi, circolari, convenzioni ecc.). In quanto responsabile del conseguimento degli obiettivi associati agli interventi PNRR di propria competenza, l'Amministrazione, attraverso tale funzione, presidia in modo continuativo l'avanzamento delle misure e dei relativi milestone e target, anche al fine di fornire informative agli organi amministrativi e politici dell'Amministrazione stessa e al Servizio Centrale per il PNRR, vigilando costantemente su eventuali ritardi, criticità attuative e azioni correttive e assicurando la regolarità e tempestività dell'esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli interventi PNRR<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Vedi allegato 1

#### 4.3.3 Procedure di individuazione dei realizzatori di opere, servizi e forniture di beni

Nell'espletamento delle procedure di individuazione dei realizzatori di opere, servizi e forniture necessarie per la realizzazione degli interventi di competenza, le strutture ministeriali e gli eventuali soggetti attuatori assicurano il rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tenuto conto delle semplificazioni appositamente introdotte dal Legislatore con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Nell'ambito delle predette procedure è inoltre garantito il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, del principio della valorizzazione dei giovani e della riduzione dei divari di genere e territoriali, del sostegno alla disabilità (laddove applicabile).

Con riferimento ad alcuni interventi a titolarità, per la gestione di attività che necessitano di professionalità specifiche, il MISE si avvale del supporto tecnico-specialistico di soggetti esterni all'amministrazione, ai quali è delegata la realizzazione di fasi gestionali chiaramente individuate (Soggetti gestori). In questi casi, i rapporti con soggetti esterni coinvolti nell'attuazione degli interventi PNRR sono regolamentati attraverso la stipula di convenzioni che contengano la specifica delle fasi gestionali e delle funzioni ad essi spettanti.

I soggetti gestori sono selezionati attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica ovvero sono soggetti *in house* all'Amministrazione.

Nel caso di affidamento esterno, la selezione dei soggetti fornitori è effettuata conformemente alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'affidamento *in house* è invece lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione affida il compito di realizzare un determinato intervento ad un soggetto formalmente terzo rispetto ad essa ma sostanzialmente facente parte della propria organizzazione complessiva. In tal caso, le strutture ministeriali competenti per l'attuazione degli interventi agiscono in applicazione dei principi di esclusione di cui all'articolo 5 del d.lgs. 50/2016, nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 192 del medesimo decreto.

In proposito, occorre considerare che il MISE è iscritto nell'*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house*, di cui all'articolo 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016, in qualità di amministrazione aggiudicatrice che opera in ragione di affidamenti diretti *in house* nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, così come disposto dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 484 del 30 maggio 2018, la quale attesta che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo Economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato.

Il soggetto gestore si obbliga inoltre:

- a concorrere al conseguimento degli obiettivi previsti dalle milestone e dai target connessi agli investimenti del PNRR;
- a segnalare tempestivamente al Ministero eventuali fattori di rischio che possano incidere sul raggiungimento delle milestone e dei target connessi agli investimenti del PNRR;

- ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 ivi incluse le disposizioni per garantire la destinazione di una quota prioritaria alle otto regioni del Mezzogiorno d'Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) non inferiore al 40% delle risorse destinate dal Dispositivo di ripresa e resilienza per la misura;
- ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, anche attraverso la realizzazione dei controlli amministrativo-contabili nel rispetto della normativa di riferimento;
- a rispettare l'obbligo di richiesta CUP e a verificare la conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo-contabili;
- a garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto dei progetti e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure previste dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241
- a rispettare le indicazioni, che potranno essere fornite con i decreti attuativi e/o con successivi provvedimenti e circolari in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241, quali il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, e a garantire la coerenza degli interventi con il PNRR, nonché ad adottare proprie procedure interne finalizzate ad assicurare la conformità ai regolamenti comunitari e alle disposizioni normative nazionali;
- a svolgere le attività poste a proprio carico per l'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR garantendone il tempestivo avvio al fine di favorire la conclusione delle iniziative agevolate nel rispetto della tempistica prevista dai relativi cronoprogrammi di intervento;
- a rispettare le indicazioni che saranno fornite in merito agli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nel rispetto dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalità di monitoraggio previsti dalle norme europee o nazionali;
- a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento delle milestone e dei target così come definiti nella CID (allegato riveduto alla Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021) e negli Operational Arrangements e di contribuire all'implementazione del sistema informatico e gestionale adottato dal Ministero nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero medesimo;
- a garantire il monitoraggio e la rendicontazione degli Indicatori comuni europei per il Dispositivo di ripresa e resilienza, approvati con regolamento delegato della CE (EU)2106/2021



- a rispettare le procedure che saranno adottate dal Ministero, in qualità di Amministrazione titolare degli interventi, relativamente agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa;
- a verificare il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, delle indicazioni relative agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea – NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- a verificare il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari dei fondi, degli obblighi di conservazione, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018.

Il soggetto gestore si obbliga altresì a garantire l'utilizzo, per ciascuna linea di attività legata ai singoli investimenti nell'ambito del PNRR, di conti correnti dedicati per l'erogazione delle agevolazioni e/o ad adottare un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative agli investimenti medesimi, al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR. Il soggetto gestore si impegna inoltre a garantire che il Ministero riceva tutti i dati e le informazioni necessari sullo stato di avanzamento dei progetti agevolati, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta.

#### 4.3.4 Tipologie di Spese ammissibili

Per ciascun intervento di competenza, l'Amministrazione definisce nei relativi bandi/avvisi le tipologie di spese ammissibili, tenendo conto delle diverse condizioni applicabili; in ogni caso, le spese ammissibili individuate a livello delle singole misure/interventi devono risultare coerenti con le finalità previste dall'intervento e rispettare i vincoli definiti secondo la Missione, la Componente e l'Investimento di riferimento.

Nell'indicare le tipologie di spesa finanziabili per la realizzazione degli interventi, si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria applicabile. In assenza di disposizioni comunitarie e nazionali specifiche in tema di ammissibilità dei costi afferenti interventi/progetti inseriti nel PNRR, l'attuale quadro regolatorio cui fare riferimento è rappresentato dalla normativa nazionale vigente relativa ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) e, nello specifico, al DPR nr. 22 del 5 febbraio 2018 che reca criteri di ammissibilità delle spese riferiti alla programmazione dei fondi SIE 2014-2020 e al Regolamento UE 1303/2013 salvo ulteriori e specifiche disposizioni inerenti il PNRR e/o più restrittive previste all'interno dei dispositivi attuativi (decreti, bandi, avvisi pubblici, etc.). In linea generale, le indicazioni circa l'ammissibilità delle spese rispettano:

- le specifiche disposizioni regolamentari in materia di eleggibilità della spesa;
- la normativa europea applicabile;
- le specifiche disposizioni eventualmente previste dal Mise;



- i principi generali di ammissibilità che prevedono, tra l'altro, che la spesa sia pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata nell'ambito di ciascun investimento.

Per quanto attiene ai costi del personale delle Amministrazioni titolari di interventi, si rinvia al decreto legge 80/2021 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, all'articolo 1 in base al quale “le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto”. Le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali l'Amministrazione può imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR sono indicati nella circolare MEF n. 4 del 18 gennaio 2022.

#### 4.3.5 Tenuta e conservazione documentale

L'Ufficio di coordinamento della gestione vigila affinché i Soggetti attuatori e i destinatari finali dei finanziamenti siano opportunamente informati circa l'obbligo di conservazione e archiviazione della documentazione di progetto, anche in formato elettronico, al fine di garantire che, per la verifica dell'attuazione dei progetti, la documentazione stessa sia a completa disponibilità del MISE, della Ragioneria Generale dello Stato (Servizio centrale per il PNRR, Unità di missione e Unità di audit), della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, anche al fine di consentire l'espletamento delle attività di monitoraggio, verifica e controllo (cfr. par. 4.4 e 4.5).

A tal fine, l'Ufficio di coordinamento della gestione vigila affinché nei bandi/avvisi e nelle convenzioni con gli eventuali soggetti attuatori/gestori delle misure siano esplicitati i suddetti obblighi di conservazione ed archiviazione della documentazione di progetto; inoltre, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, a tutti i destinatari finali dei fondi erogati per le misure di attuazione degli interventi del PNRR sarà imposto l'obbligo di autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1 del Regolamento finanziario.

#### 4.3.6 Modifica e rimodulazione di un progetto

Per ciascun intervento di competenza, l'Amministrazione definisce nei relativi bandi/avvisi le procedure previste per le richieste di modifica e/o rimodulazione dei progetti, indicando, qualora opportuno, la documentazione da produrre a supporto della variazione progettuale proposta<sup>27</sup>.

Le modifiche e/o rimodulazioni dei progetti possono comportare la rideterminazione dei benefici/finanziamenti concessi al soggetto beneficiario; laddove tale rideterminazione si configuri come una revoca parziale dei benefici/finanziamenti concessi, l'Amministrazione o il soggetto attuatore avviano le procedure previste per detta fattispecie<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Vedi allegato 1.5.1

<sup>28</sup> Vedi allegato 1.15

#### 4.3.7 Rinuncia o revoca di un progetto

Per ciascun intervento di competenza, la Direzione generale competente definisce nei relativi bandi/avvisi le cause di revoca dei benefici concessi e le procedure previste in caso di rinuncia o revoca dei progetti finanziati nell'ambito degli interventi di propria competenza.

In particolare, sono definite le cause di revoca, sia con riferimento a quelle previste dalla normativa attuativa delle singole misure, sia a quelle derivanti dal mancato rispetto dei principi trasversali del PNRR.

In conformità a quanto previsto nei bandi/avvisi ed in linea con le specificità proprie di ciascun intervento, i contratti/atti di concessione/finanziamento contengono al loro interno le indicazioni relative alle cause di revoca totale o parziale dei benefici concessi e le eventuali clausole risolutive. L'Amministrazione e/o il soggetto attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale dei benefici concessi come disciplinato dalla normativa vigente e comunque applicabile e contestualmente procede al recupero delle somme indebitamente percepite dal destinatario/beneficiario; tutti i casi di riduzione o revoca dei finanziamenti comportano l'obbligo di restituzione delle somme oggetto di recupero, secondo le indicazioni dettate dall'Amministrazione in ossequio alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia; tale recupero, nei casi di revoca parziale può eventualmente essere disposto come compensazione di ulteriori somme dovute; il recupero può avvenire anche tramite escussione di polizza fideiussoria, laddove prevista<sup>29</sup>.

In caso di ritardi attuativi dovuti a negligenza o prolungata inattività, il Soggetto attuatore (ovvero, per gli interventi a titolarità, la Direzione generale competente o il Soggetto gestore, ove delegato sulla base della Convenzione) può avviare un procedimento di revoca del finanziamento ottenuto. L'articolo 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, al fine di salvaguardare il conseguimento di milestone e target definiti nel PNRR, prevede che nei bandi, negli avvisi e negli altri dispositivi per la selezione dei progetti e per l'assegnazione delle risorse siano previste clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi fissati, nonché clausole per la riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi<sup>30</sup>.

#### 4.3.8 Fine attività e Chiusura di un progetto

Per ciascun intervento di competenza, la Direzione generale competente o il soggetto attuatore definirà nei relativi bandi/avvisi gli adempimenti previsti in capo ai soggetti realizzatori per il completamento e la chiusura dei progetti. Per talune misure/interventi, la disciplina attuativa può prevedere un termine massimo (decorrente dall'ultimazione del progetto) per la presentazione, da parte del soggetto realizzatore/beneficiario, della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione dell'intervento.

La normativa attuativa delle singole misure stabilisce altresì le procedure e gli atti di competenza dell'Amministrazione e/o dell'eventuale soggetto attuatore per la chiusura dei progetti (come, a titolo esemplificativo, provvedimenti di concessione definitiva di agevolazioni). Nei casi in cui sia previsto dal bando/avviso o dalle disposizioni applicabili alle singole misure, a chiusura di un progetto la Direzione generale competente o il soggetto attuatore può disporre una verifica finale sulla realizzazione del

---

<sup>29</sup> Vedi allegato 1.15

<sup>30</sup> Vedi allegato 1

progetto medesimo, secondo le modalità descritte nella normativa di riferimento o in disciplinari/circolari; laddove previsto, il pagamento/erogazione della quota finale delle somme/finanziamenti concessi viene disposto a seguito della positiva conclusione di tale verifica finale. I documenti per accertare il completamento delle attività e gli adempimenti per la chiusura dei progetti saranno specificati nei bandi e negli avvisi.

#### 4.4 Modalità rendicontative

Il processo di rendicontazione è finalizzato a dimostrare lo stato di avanzamento fisico e finanziario (spesa effettivamente sostenuta) del progetto, nonché il rispetto dei requisiti e degli adempimenti necessari per ottenere l'erogazione del finanziamento.

L'Amministrazione centrale titolare di misure PNRR procede, attraverso l'Unità di missione, alla:

- a) trasmissione, al Servizio Centrale PNRR attraverso il sistema informativo ReGiS, della rendicontazione periodica delle spese inerenti le Misure (riforme e investimenti) di propria competenza<sup>31</sup>;
- b) trasmissione, al Servizio Centrale PNRR attraverso il sistema informativo ReGiS, della rendicontazione semestrale di avanzamento milestone e target associati alle Misure di propria competenza.

Nello specifico, è tenuta ad assicurare:

- la regolarità delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR (e di tutti gli atti di competenza ad esse collegate);
- l'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolare effettivo”);
- il corretto ed effettivo avanzamento/conseguimento di target e milestone;
- il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del PNRR, in particolare del principio DNSH, del contributo agli indicatori comuni e ai tagging ambientali e digitali nonché dei principi trasversali PNRR.

Tutta la documentazione giustificativa di spesa deve essere idonea, inequivocabile e ricollegabile in termini di esistenza, pertinenza e ragionevolezza all'importo rendicontato, pena la non ammissibilità; deve essere, inoltre, conservata in originale presso il soggetto che rendiconta, conformemente alle norme nazionali contabili e fiscali e deve essere riferita a voci di spesa ammesse, priva di correzioni e leggibile in ogni parte, con particolare attenzione ai caratteri numerici (importi, date, ecc.). L'Ufficio di rendicontazione e controllo raccoglie, ordina e classifica tutta la documentazione amministrativa e contabile delle spese sostenute e quietanzate per la gestione delle attività progettuali e provvede:

- alla raccolta periodica dell'insieme delle spese inserite nelle domande di rimborso presentate dai vari Soggetti attuatori;
- alle opportune attività di verifica e controllo formale;
- alla predisposizione periodica, ai fini della trasmissione da parte del responsabile dell'Unità di missione, della rendicontazione al Servizio centrale del PNRR includendo, sulla base degli esiti

---

<sup>31</sup> Vedi allegato 1

delle attività di controllo, le spese sostenute per l'attuazione degli interventi del Piano, attestandone la regolarità.

In particolare, la rendicontazione delle spese è corredata da:

- l'elenco dei progetti compresi nella rendicontazione, con indicazione del relativo CUP e delle procedure attivate (CIG);
- l'indicazione dei relativi pagamenti quietanzati e/o costi esposti (in caso di OCS) che vengono rendicontati;
- l'attestazione sull'affidabilità e ammissibilità delle spese presentate, con indicazione dell'esito positivo dei controlli effettuati;
- la dichiarazione che tutte le spese concorrono al rispetto dei principi trasversali DNSH, tagging clima e digitale, gender equality, valorizzazione dei giovani e riduzione dei divari territoriali (ove pertinenti);
- le check-list che attestino la verifica delle spese sostenute, con indicazione di eventuali carenze/non conformità/errori/irregolarità/presunte frodi rilevate ed eventuali azioni correttive messe in atto.

Il processo di rendicontazione garantisce l'avanzamento della spesa dei progetti finanziati e il corretto funzionamento del circuito finanziario. Nello specifico:

- le richieste di erogazione successive all'anticipazione (richieste di erogazione a titolo di rimborso) saranno effettuate a valle della rendicontazione delle spese sul sistema ReGiS e in coerenza con il raggiungimento dei relativi target e milestone associati, fino al raggiungimento del 90% dell'importo della spesa dell'intervento;
- le richieste di erogazione a titolo di saldo saranno rimborsate a valle della rendicontazione delle spese sul sistema ReGiS e dell'attestazione della conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché del raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio ReGiS.

Attraverso la rendicontazione vengono forniti, almeno bimestralmente, al Servizio centrale del PNRR tutti gli elementi utili sull'avanzamento della spesa dei progetti finanziati, attestando che:

- i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto;
- le informazioni presentate sono complete, esatte e affidabili;
- sono state adottate tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;
- i sistemi di verifica di gestione dei Soggetti attuatori forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi siano stati gestiti in conformità alla normativa applicabile, in particolare in materia di prevenzione delle frodi, dei conflitti di interessi, della corruzione e del doppio finanziamento.

In vista dell'adozione della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, in collaborazione con le Direzioni Generali titolari dei vari interventi, l'Unità di Missione verifica i cronogrammi di spesa caricati su ReGiS e provvede a segnalare eventuali rettifiche degli importi al Servizio centrale del MEF.

I soggetti attuatori sono tenuti alla presentazione di apposite e periodiche domande di rimborso in conformità con i Sistemi di gestione e controllo dell'Amministrazione centrale titolare di misure PNRR e con i disciplinari attuativi sottoscritti con la stessa amministrazione. Tali domande di rimborso dovranno essere corredate:

- dal rendiconto delle spese sostenute, ovvero i costi maturati in caso di utilizzo di semplificazione dei costi (OCS);
- dall'attestazione (anche a mezzo specifico flag del sistema informativo) di svolgimento delle ordinarie verifiche amministrativo-contabile, delle verifiche su conflitto di interessi, doppio finanziamento, titolare effettivo e del rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti definiti in fase di stipula del contratto con il soggetto realizzatore e connessi alla misura a cui il progetto è associato nonché del rispetto dei principi trasversali del PNRR;
- dall'attestazione del rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla misura, dei principi trasversali e del principio del DNSH.

#### 4.4.1 Rendicontazione di spese a costi reali

Le modalità di rendicontazione delle spese a costi reali e la relativa documentazione di accompagnamento, sono disciplinate nei singoli strumenti attuativi delle misure di intervento a valere sul PNRR, ivi comprese eventuali linee guida metodologiche (a titolo esemplificativo: nei provvedimenti amministrativi, nelle Convenzioni stipulate, nelle direttive operative, nei decreti di avvio e di assegnazione delle risorse e nelle procedure di affidamento nell'ambito delle specifiche linee di investimento del Piano).

Al riguardo, i soggetti attuatori conservano la documentazione originale inerente alla realizzazione dei singoli interventi, e alle spese sostenute, e la rendono disponibile ai fini della attività di verifica e controllo osservando gli obblighi informativi e di pubblicità. I soggetti attuatori dei singoli interventi forniscono tempestivamente i dati e la documentazione richiesti per le operazioni di rendicontazione delle spese. I soggetti attuatori trasmettono, secondo le modalità previste dai provvedimenti attuativi dell'Unità di Missione, all'Ufficio di rendicontazione e controllo la documentazione relativa alle spese sostenute e comunicano ogni informazione rilevante in merito alla corretta attuazione degli interventi.

#### 4.4.2 Rendicontazione di spese attraverso Opzioni di costo semplificato

Le opzioni di semplificazione dei costi (OSC) sono state introdotte nel ciclo di Programmazione 2007-2013 al fine di facilitare la gestione, l'amministrazione e il controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione, semplificandone le modalità di rendicontazione. Le OSC sono state successivamente confermate anche per il ciclo di Programmazione 2014-2020 (cfr. articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento (UE) 1303/2013, modificato dal Regolamento (UE) 2018/1046 cd. "Omnibus") e 2021-2027 (cfr. articolo 53 paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f) del Regolamento (UE) 1060/2021).

L'utilizzo delle opzioni di costo semplificato, in sostituzione della rendicontazione a "costi reali" – che, al contrario, si basa sulle spese effettivamente sostenute e comprovate da documenti giustificativi di spesa e pagamento – costituisce un elemento di grande innovazione nell'attuazione dei progetti, con impatto sui relativi processi di gestione, rendicontazione e controllo.

L'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 121/2021, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre

2021, n. 156 prevede la possibilità di utilizzare le opzioni di semplificazione dei costi nell'ambito del PNRR: *“Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021”*.

Le modalità di rendicontazione delle spese attraverso l'eventuale ricorso alle opzioni di costo semplificato, e la relativa documentazione di accompagnamento, sono disciplinate nei singoli strumenti attuativi delle misure di intervento a valere sul PNRR, ivi comprese eventuali linee guida metodologiche.

I soggetti attuatori conservano la documentazione originale inerente alla realizzazione dell'intervento e ai costi esposti e la rendono disponibile ai fini della attività di verifica e controllo osservando gli obblighi informativi e di pubblicità; inoltre trasmettono, i cronoprogrammi procedurali e la documentazione relativa ai costi esposti, e comunicano ogni informazione rilevante in merito alla corretta attuazione degli interventi secondo le modalità previste dai provvedimenti attuativi dell'Unità di Missione, all'Ufficio competente.

#### 4.4.3 Rendicontazione di target e milestone

L'UdM presidia l'attività di rendicontazione di milestone e target al Servizio centrale del PNRR, assicurandone l'effettivo e soddisfacente avanzamento/conseguimento secondo le previsioni dell'Annex alla CID e degli Operational Arrangements. Essa, attraverso l'Ufficio di rendicontazione e controllo, ha pertanto la responsabilità di trasmettere, periodicamente, al Servizio centrale per il PNRR, le rendicontazioni semestrali riferite allo stato di avanzamento di milestone e target di competenza nonché le rendicontazioni finali attestanti l'avvenuto conseguimento<sup>32</sup>.

L'Ufficio raccoglie e predispone anche la seguente documentazione:

- l'elenco dei progetti inclusi nel rendiconto;
- lo stato di avanzamento dei milestone e target raggiunti, anche sulla base dei dati registrati dai Soggetti attuatori e validati dall'Unità di Missione del MISE, con il dettaglio dei progetti che hanno contribuito alla loro valorizzazione;
- i Report sull'avanzamento di milestone e target<sup>33</sup> (sia per le Riforme che per gli Investimenti), dove sono inserite le giustificazioni per il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dagli stessi, con in allegato i documenti probatori (*evidence*) atti a darne dimostrazione secondo quanto previsto dai relativi “meccanismi di verifica” di cui agli Operational Arrangements;
- le check-list attestanti l'esito dei controlli effettuati sul conseguimento di milestone e target, con indicazione di eventuali carenze/non conformità/errori/irregolarità/presunte frodi rilevate ed eventuali azioni correttive messe in atto<sup>34</sup>;
- la dichiarazione di gestione che attesti l'eventuale raggiungimento di milestone e target secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria<sup>35</sup>.

A seguito della trasmissione della rendicontazione al Servizio Centrale per il PNRR, il Ministero riceve, a

---

<sup>32</sup> Vedi allegato 1

<sup>33</sup> Vedi allegati 2 e 3

<sup>34</sup> Vedi allegato 4

<sup>35</sup> Vedi allegato 5



mezzo del sistema informatico ReGiS, il parere relativo alla verifica del raggiungimento di milestone e target emesso dall'Unità di missione RGS.

Inoltre, in coerenza con i dettami della normativa europea che impongono specifici obblighi di rendicontazione alla Commissione Europea sull'avanzamento di milestone e target (M&T), sono programmate due scadenze annuali, rispettivamente al 31/03 (rilevazione primaverile) ed al 30/09 (rilevazione autunnale) in cui l'Amministrazione titolare deve fornire, (per un arco temporale futuro che si estende fino ai 12 mesi successivi) le informazioni e descrizioni puntuali su:

- stato di avanzamento /conseguimento di M/T
- descrizione delle attività programmate e/o già poste in essere per M/T
- adempimenti svolti per Monitoring Steps (interim/ex post) di M/T
- adempimenti programmati per conseguimento Monitoring Steps (interim/ex post) di M/T

#### 4.4.4 Rendicontazione semestrale “indicatori comuni”

Il Regolamento EU 2021/241 attribuisce agli Stati membri interessati l'obbligo di riferire due volte l'anno nell'ambito del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del suo piano per la ripresa e la resilienza (art. 27), mentre alla Commissione Europea spetta il compito di sorvegliarne l'attuazione e misurare il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici posti (art. 29). In particolare, è previsto che si adotti un insieme di indicatori omogenei a livello europeo per riferire sui progressi dei singoli Piani nazionali di ripresa e resilienza e per le operazioni di monitoraggio e valutazione del dispositivo nel suo complesso. A tal fine, alla Commissione Europea è stato conferito il potere di adottare, attraverso appositi atti delegati, un insieme di cosiddetti “indicatori comuni”, approvati con il Regolamento delegato 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 e il cui obbligo di trasmissione è stato ribadito al punto 1.11 degli Operational Arrangements. Gli indicatori comuni sono nella maggior parte dei casi misurazioni delle “realizzazioni” dell'intervento. A ogni misura è possibile associare uno o più indicatori.

Il soggetto attuatore è responsabile della corretta alimentazione sul sistema informativo ReGiS dei dati relativi agli “indicatori comuni”, fermo restando la responsabilità della bontà dei dati inseriti dai soggetti attuatori in capo alle amministrazioni centrale titolare dell'intervento. Le informazioni sugli indicatori comuni sono infatti registrate dai soggetti attuatori a livello di progetto e successivamente validate dall'amministrazione titolare della misura PNRR nella quale l'intervento è ricompreso. I dati sugli indicatori comuni sono trasmessi alla CE in forma complessiva tramite la piattaforma Fenix, secondo le seguenti scadenze all'interno di ciascuna annualità:

- 28 febbraio (per il periodo 1° luglio - 31 dicembre dell'anno precedente);
- 31 agosto (per il periodo 1° gennaio - 30 giugno del medesimo anno).

Pertanto, le UdM hanno l'onere di controllare e rendicontare, entro il 10° giorno antecedente a dette scadenze, per il tramite delle funzionalità di ReGiS, i dati di rispettiva competenza.

#### 4.4.5 Rendicontazione semestrale quote di cofinanziamento delle misure PNRR con altri fondi europei

Gli Operational Arrangements, all'art. 1.12, prevedono la rendicontazione semestrale alla CE, per il tramite della piattaforma ReGiS, delle eventuali quote di co-finanziamento degli investimenti PNRR con altri fondi europei, sia a gestione indiretta/condivisa (es. FESR, FSE, ecc.) che diretta (es. Horizon) da parte della CE stessa. Ogni Stato membro deve indicare, nell'ambito della relazione semestrale, eventuali finanziamenti provenienti da altri programmi/fondi dell'Unione ricevuti da un investimento o da una riforma sostenuti nell'ambito del PNRR.

Queste informazioni sono uno strumento fondamentale per supportare il lavoro di audit e controllo, garantire la prevenzione del doppio finanziamento e costituiscono la base di discussione tra la CE e lo Stato membro. Dette rendicontazioni seguono le seguenti scadenze previste nell'ambito della Relazione semestrale che monitora l'avanzamento M&T che all'interno di ciascuna annualità:

- 30 aprile
- 15 ottobre

Pertanto, le Unità di Missione presso le Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR hanno l'onere di controllare e rendicontare, entro il 10° giorno antecedente a dette scadenze, per il tramite delle funzionalità di ReGiS ad hoc predisposte, i dati di rispettiva competenza. In sintesi, occorre selezionare la misura su cui devono essere segnalati i finanziamenti UE aggiuntivi (rispetto a quelli PNRR) e fornire i seguenti dati la cui implementazione è richiesta su ReGiS: - Nome del fondo o dei programmi dell'UE; - Importo ricevuto per fondo/programma dell'UE; - Importo totale previsto dal fondo/programma dell'UE; - Descrizione dei costi sostenuti dall'altro fondo/programma dell'UE. La descrizione dovrebbe dimostrare chiaramente che gli altri fondi dell'UE non coprono le stesse spese previste nel PNRR.

#### 4.5 Attività di controllo

Conformemente all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri sono obbligati a verificare che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità a tutte le norme applicabili, e che tutte le riforme e i progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano stati attuati correttamente. L'architettura del sistema di controllo tiene conto dei principi di semplificazione, efficacia, flessibilità e si basa su un approccio legato alla rilevazione dei rischi, con particolare riguardo alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi nonché al rischio di doppio finanziamento. La verifica del conflitto di interessi deve essere effettuata utilizzando i dati relativi alla titolarità effettiva dei potenziali aggiudicatari.

In linea generale, un primo livello di controllo è rappresentato dai controlli ordinari (cd. "controlli interni di regolarità amministrativa-contabile" e "controlli di gestione")<sup>1</sup> di competenza dei Soggetti Attuatori che, per la gestione degli interventi, si possono avvalere di Soggetti Gestori.

Con riferimento agli interventi per i quali Invitalia funge da Soggetto Gestore, i controlli ordinari delegati dal Soggetto Attuatore riguardano tutte le fasi di attuazione degli interventi finanziati (selezione, concessione, erogazione, monitoraggio) e saranno finalizzati a garantire il rispetto delle condizioni necessarie al mantenimento delle agevolazioni. Tali verifiche comprendono, inoltre, per tutti gli interventi, un sopralluogo di monitoraggio degli investimenti realizzati e delle spese sostenute da effettuarsi prima dell'erogazione a saldo.

Per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal finanziamento degli interventi con risorse del PNRR, Invitalia effettuerà, inoltre, le verifiche finalizzate a garantire:

- il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH, “Do no significant harm”), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, e della normativa ambientale nazionale e unionale applicabile;
- il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ivi incluse le disposizioni per garantire la destinazione di una quota prioritaria alle otto regioni del Mezzogiorno d'Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) non inferiore al 40% delle risorse destinate dal Dispositivo di ripresa e resilienza per la misura;
- l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- il rispetto dei principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241, quali il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, e a garantire la coerenza degli interventi con il PNRR approvato dalla Commissione europea, ove applicabili in relazione alle specificità delle modalità attuative degli interventi;
- il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, delle indicazioni relative agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, degli obblighi di conservazione, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018.

Invitalia si impegna a trasmettere periodicamente alle Direzioni generali che svolgono il ruolo di soggetto attuatore un report sullo stato di avanzamento delle misure.

Il Soggetto Attuatore, ovvero la Direzione generale competente, effettuerà controlli e ispezioni sull'attività di Invitalia, per il tramite delle Divisioni competenti sulle singole misure agevolative, anche attraverso l'accesso alle piattaforme di gestione degli interventi e richiedendo ogni utile documentazione sui beneficiari finali dell'agevolazione.

L'Unità di Missione (Ufficio di rendicontazione e controllo), alla ricezione dei documenti di spesa trasmessi dal Soggetto Attuatore effettuerà controlli sostanziali (a campione) circa la regolarità delle procedure di selezione e delle spese rendicontate dai beneficiari finali delle agevolazioni (cfr. paragrafo 4.5.2.).

Di particolare rilevanza, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti attuativi degli interventi del PNRR, è il disposto dell'art. 9 co. 3 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021, a norma del quale “Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile”. Il DM del Mef 11 ottobre 2021 all'art. 9 co. 1 stabilisce che “Agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa Next generation EU a titolarità delle Amministrazioni centrali si applica l'articolo 5, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, in base al quale sono soggetti a controllo preventivo i contratti passivi, le convenzioni, i decreti e gli altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea. Ai predetti interventi si applicano, altresì, gli articoli 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123”. Pertanto, in base a quanto stabilito dall'articolo 9 del DM sopra richiamato sono sottoposti al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile i contratti passivi, le convenzioni, i decreti e gli altri provvedimenti relativi ad interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali realizzati nell'ambito del PNRR. Nel caso di interventi a titolarità dei Ministeri gli atti sono sottoposti al controllo preventivo dell'Ufficio Centrali di Bilancio. Si precisa che sono assoggettati a controllo preventivo solo i provvedimenti che costituiscono il titolo giuridico dei successivi atti esecutivi per la realizzazione di progetti o interventi del PNRR. I suddetti atti muniti di visto rappresentano il presupposto dei pagamenti effettuati in contabilità speciale e, pertanto, saranno inclusi nella documentazione giustificativa del rendiconto di contabilità speciale, assoggettato a controllo successivo.

L'articolo 10 co. 4 del DM 11 ottobre 2021 stabilisce che “Nel caso di gestione delle risorse attraverso apposite contabilità speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato, alla relativa rendicontazione provvedono le singole amministrazioni intestatarie delle stesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Alle rendicontazioni predisposte dalle amministrazioni, organismi e organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile si applicano i controlli amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti”. Ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti in parola, che si configura come controllo successivo, occorre far riferimento agli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 123/2011, richiamati, peraltro, dall'articolo 9, comma 1, del DM sulle procedure finanziarie del PNRR.

In particolare, l'articolo 11 co. 1 lett. c-bis), del citato decreto legislativo prevede che sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, in caso di gestione delle risorse del PNRR su apposite contabilità speciali, l'Amministrazione dovrà presentare la relativa rendicontazione ai competenti Uffici di controllo. I rendiconti delle contabilità speciali in parola dovranno essere presentati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

I Soggetti attuatori, oltre ad attestare il corretto svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile, devono attestare il rispetto delle condizionalità e degli ulteriori requisiti connessi alla misura, dei principi trasversali e del principio del DNSH, nonché l'attuazione di misure ex ante di prevenzione e

contrasto dei conflitti d'interesse, di verifica sul titolare effettivo e l'assenza di doppio finanziamento sulle spese esposte a rendiconto.

Prima dell'invio delle consuntivazioni di spesa al MEF-Servizio Centrale per il PNRR al fine di garantire la legittimità dell'esecuzione degli interventi del Piano sotto l'aspetto amministrativo, contabile e finanziario nonché la correttezza e regolarità dei dati e delle informazioni da trasmettere (sulla base dei quali a sua volta il Servizio centrale PNRR del MEF elabora le richieste di pagamento alla Commissione Europea) il Mise, attraverso l'Ufficio di rendicontazione e controllo dell'UdM, in aggiunta ai controlli ordinari previsti dalla normativa vigente, svolge verifiche aggiuntive sulla correttezza e la regolarità delle spese sostenute e/o esposte nelle rendicontazioni trasmesse dai soggetti attuatori.

In occasione di ciascuna rendicontazione di spesa (Rendiconti di progetto) presentata dai soggetti attuatori, l'Ufficio di rendicontazione e controllo:

- a) effettua controlli formali sul 100% delle rendicontazioni di spesa trasmesse dai soggetti attuatori (Rendiconti di Progetto) analizzando la correttezza e completezza dei dati e delle informazioni presenti sul sistema ReGIS relative alle spese e procedure esposte a rendicontazione. Nell'ambito delle suddette verifiche formali l'Amministrazione Centrale si accerta che siano stati svolti da parte del soggetto attuatore i controlli ordinari di legalità e regolarità amministrativo-contabile nonché i controlli gestionali interni previsti dalla normativa vigente mediante verifica dell'avvenuto rilascio di idonea documentazione e/o attestazione di regolarità;
- b) inoltre, dopo essersi accertati dell'avvenuto rilascio da parte dello stesso soggetto attuatore di idonea documentazione e/o attestazione di svolgimento delle misure/controlli per garantire il rispetto delle condizionalità di investimenti/riforme, del principio DNSH e dei principi trasversali del PNRR, procede ad effettuare i controlli sostanziali sul 100% dei dati e documenti probatori che attestano il rispetto delle condizionalità di investimenti/riforme, degli ulteriori requisiti di misura, del principio DNSH e dei principi trasversali del PNRR. Nello specifico:
  - Condizionalità - verificando la coerenza della tempistica e modalità di realizzazione delle attività progettuali con il cronoprogramma procedurale e con le condizionalità eventualmente riferite ai target e milestone associate alla Misura di riferimento, nonché il rilascio e la corretta archiviazione di eventuali documenti probatori e/o "output" intermedi e finali delle fasi chiave/attività svolte utili ad attestare il contributo a Milestone e Target associati al progetto;
  - Ulteriori Requisiti – verificando il reale contributo del progetto all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitale;
  - DNSH – verificando la correttezza, completezza e coerenza della documentazione attestante l'attuazione del progetto in riferimento al principio del DNSH;
  - Principi trasversali – verificando la correttezza, completezza e coerenza della documentazione attestante l'attuazione del progetto rispetto dei principi trasversali (parità di genere, politiche per i giovani, quota SUD, ove richiesto).

Propedeuticamente all'invio della consuntivazione delle spese al MEF-Servizio Centrale per il PNRR (Rendiconti di Misura), l'Amministrazione Centrale titolare di misure PNRR effettua controlli sostanziali (a campione) circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate dai soggetti attuatori ed estratte sulla base di un'accurata analisi dei rischi. Tali verifiche consistono in controlli amministrativo-documentali on desk (accompagnati da eventuali approfondimenti in loco) finalizzati, in particolare, ad attestare la correttezza e la conformità alla normativa di riferimento delle procedure di gara/affidamento



adottate per l'attuazione dell'intervento nonché l'effettività, la legittimità e l'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate dai Soggetti attuatori<sup>36</sup>.

Le verifiche amministrative svolte dall'Amministrazione Centrale circa la regolarità delle spese e delle relative procedure, riguardano nello specifico:

- verifiche sulle procedure di selezione dei progetti;
- verifiche delle procedure attuative del progetto;
- verifiche della spesa del progetto (o dei costi maturati in caso di OCS).

Tali verifiche amministrativo-documentali sono finalizzate a garantire l'assenza di gravi irregolarità nella spesa dichiarata e sono svolte a campione sulla base di una adeguata analisi e valutazione dei rischi volta ad identificare (mediante l'utilizzo integrato del sistema comunitario antifrode ARACHNE) soggetti e/o progetti potenzialmente esposti al rischio di frode, corruzione, conflitto d'interesse e doppio finanziamento. Pertanto, nell'ambito delle verifiche svolte a campione su procedure e spese e con riferimento alle sole procedure già estratte sulla base dell'analisi e della valutazione del rischio deve provvedere ad effettuare anche:

- Controlli specifici (sostanziali) sull'assenza del conflitto di interessi - controllo specifico (sostanziale) della veridicità e correttezza delle Dichiarazioni rese dai diversi soggetti correlati in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità. La verifica del conflitto di interessi deve essere effettuata utilizzando i dati relativi alla titolarità effettiva.
- Controlli specifici (sostanziali) sull'assenza del doppio finanziamento - controllo specifico (sostanziale) della veridicità e correttezza delle Dichiarazioni rese dai diversi soggetti correlati in merito all'assenza del doppio finanziamento.

Alla maturazione di milestone e target e, comunque, prima dell'invio delle consuntivazioni semestrali al Mef-SEC per il PNRR, l'UdM deve svolgere il controllo al 100% dello stato di avanzamento e dell'effettivo conseguimento di milestone e target<sup>37</sup>. Tali verifiche sono finalizzate ad accertare il pieno e corretto avanzamento di milestone e target attraverso l'esame di tutta la documentazione comprovante e funzionale all'effettivo raggiungimento dei valori dichiarati, nonché la loro riferibilità, congruità e coerenza rispetto ai cronoprogrammi attuativi degli interventi, in coerenza con quanto stabilito nell'Allegato alla CID e negli Operational Arrangements, concordati con la Commissione europea. Tali verifiche consistono in:

- controlli formali di milestone e target - finalizzati all'accertamento della coerenza dei dati e delle informazioni di avanzamento fisico presenti a sistema ed associate agli interventi finanziati rispetto ai documenti programmatici del PNRR e di progetto, al fine di segnalare eventuali incongruenze o criticità legate all'attuazione;
- controlli sostanziali di milestone e target - finalizzati ad accertare la presenza e conformità di tutta la documentazione probatoria e/o output archiviata nel sistema informatico attestante l'effettivo avanzamento/conseguimento dei valori dichiarati.

Inoltre, la funzione di controllo e rendicontazione garantisce la registrazione nel sistema informatico degli esiti delle verifiche condotte e la messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità, segnalando al Servizio centrale per il PNRR eventuali casi di frode, corruzione, conflitto d'interesse e doppio finanziamento. Assicura, infine, la necessaria collaborazione con l'Unità di missione

---

<sup>36</sup> Vedi allegato 1

<sup>37</sup> Vedi allegato 1



per la valutazione RGS e con l'Unità di Audit per le verifiche di competenza e garantisce l'attivazione di azioni finalizzate a rimuovere eventuali criticità riscontrate.

In caso di utilizzo delle OSC, sono oggetto di controllo solo i seguenti elementi:

- la corretta applicazione del metodo di semplificazione dei costi;
- la coerenza delle attività progettuali con i termini e le modalità di svolgimento previste dal disciplinare e dalla convenzione/atti sottoscritti dal Soggetto attuatore;
- la realizzazione di output/risultati previsti dal bando/avviso di riferimento, nonché dal disciplinare e dalla convenzione/atti sottoscritti dal Soggetto attuatore;
- il riconoscimento dei costi ammissibili dell'operazione in coerenza con i risultati/output prodotti;
- la verifica della conformità della documentazione giustificativa di spesa alle condizioni previste per l'eventuale applicazione di opzioni semplificate di costo e il rispetto delle condizioni per i pagamenti.

In relazione alle attività di controllo, tenendo conto delle specificità del contesto (interno ed esterno) di riferimento, nonché delle caratteristiche degli interventi, l'Ufficio di rendicontazione e controllo dell'UdMPNRR adotterà la metodologia di campionamento ritenuta più idonea alla corretta ponderazione dei rischi, garantendo che i criteri e/o i parametri di rischio utilizzati ai fini del calcolo prendano in considerazione le seguenti dimensioni di analisi:

- eventuali elementi di rischio derivanti dal sistema informativo antifrode Arachne;
- elementi di rischio intrinseco dei progetti finanziati (es: importo, tipo procedura, modalità rendicontativa, localizzazione, numero di soggetti correlati, ecc.);
- elementi di rischio derivanti da precedenti controlli (su medesimo progetto, procedura, ecc.).

L'ampiezza del campione viene definita sulla base di una preventiva analisi dei principali fattori di rischio connessi ad un'operazione, associati prevalentemente all'importo della spesa ammissibile rendicontata, all'articolazione dell'intervento, alla sua natura e alle risultanze di eventuali controlli pregressi.

Tenuto conto dell'analisi dei rischi, l'estrazione del campione avviene con quanto specificato nella nota metodologica di campionamento allegata<sup>38</sup>.

A fronte di ciascuna estrazione, viene redatto un verbale descrittivo della metodologia di campionamento utilizzata nonché l'elenco identificativo delle operazioni selezionate per le verifiche; contestualmente sul Registro Unico dei Controlli viene registrata l'apertura del controllo per ogni operazione selezionata.

La documentazione relativa all'analisi dei rischi, alla metodologia di campionamento ed al campione estratto viene conservata in formato elettronico.

Le attività di verifica sono condotte adottando strumenti operativi (check list e verbali) progettati secondo standard definiti a livello di PNRR e adattati alle specificità degli investimenti e riforme, caricati sul sistema informatico per la registrazione dei relativi esiti. Qualora si rilevino errori, incongruenze o carenze informativo-documentali, l'Amministrazione centrale titolare di interventi indica - e registra sul sistema informatico - le modalità e i termini per la correzione dei dati e, ai fini degli adempimenti conseguenti,

---

<sup>38</sup> Vedi allegato 12

informa l'Ufficio competente per le attività legate al circuito finanziario.

L'Ufficio di rendicontazione e controllo dell'UdMè tenuta a monitorare il processo di follow-up rispetto alle criticità riscontrate e ad attivare le necessarie misure correttive ai fini della corretta rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR, segnalando a quest'ultimo gli eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse riscontrati.

Dal punto di vista finanziario, l'Ufficio di rendicontazione e controllo contabilizza le "Richieste di Trasferimento Fondi" inoltrate dai Soggetti attuatori e si occupa della tenuta di una contabilità delle rendicontazioni delle spese e dei milestone e target anche al fine di definire gli importi eventualmente da restituire/recuperare a seguito delle verifiche delle autorità deputate al controllo e per la disposizione del successivo trasferimento.

Il MISE pone in essere le attività per il recupero dai Soggetti attuatori delle eventuali risorse indebitamente corrisposte e della restituzione delle stesse al Servizio centrale per il PNRR.

Nella tabella seguente viene riportato un riepilogo dei compiti e delle responsabilità in capo all'Ufficio di rendicontazione e controllo.

*Tabella 9 - Compiti e Responsabilità dell'Ufficio di rendicontazione e controllo*

Funzioni	Compiti e Responsabilità
<p><b>Controllo e Rendicontazione</b></p> <p>Assicura la regolarità delle procedure e delle spese e l'effettivo conseguimento di milestone e target, adottando tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse e presidia l'attività di rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• effettua una verifica formale sul 100% della documentazione circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento di spese, target e milestone inserita nel sistema informatico nonché la coerenza con lo stato di avanzamento del progetto;</li> <li>• verifica tramite le funzionalità del sistema informatico il potenziale doppio finanziamento;</li> <li>• esegue verifiche a campione circa la regolarità delle spese e delle relative procedure rendicontate, sulla base delle analisi dei rischi effettuate anche mediante l'utilizzo del sistema Arachne;</li> <li>• verifica e valida il conseguimento di milestone e target valorizzati nel sistema informatico, attestando la loro congruità e coerenza rispetto ai cronoprogrammi attuativi degli interventi;</li> <li>• registra nel sistema informatico gli esiti delle verifiche condotte sulle procedure e sulle spese e su milestone e target e garantisce la messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità, segnalando al Servizio centrale per il PNRR eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse;</li> <li>• garantisce, a seguito di controlli/audit da parte di unità/organismi esterni all'Amministrazione e in coerenza con eventuali specifiche indicazioni fornite dal Servizio centrale per il</li> </ul>

	<p>PNRR, l'attivazione di azioni finalizzate a rimuovere eventuali criticità riscontrate;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• rendiconta periodicamente le spese sostenute per l'attuazione degli interventi del Piano e il conseguimento di milestone e target, attestandone la regolarità;</li><li>• trasmette, attraverso il sistema informativo ReGiS, informazioni e dati per la rendicontazione delle spese e/o del conseguimento di milestone e target al Servizio Centrale per il PNRR;</li><li>• tiene la contabilità delle richieste di trasferimento fondi e delle rendicontazioni delle spese e dei milestone e target, anche per gli importi da restituire/recuperare a seguito delle verifiche delle autorità deputate al controllo e per il trasferimento dei fondi;</li><li>• assicura la necessaria collaborazione con l'Ufficio del Servizio centrale per il PNRR preposto al controllo, con l'Unità di missione per la valutazione e l'Unità di audit per le verifiche di competenza.</li></ul>
--	--

#### 4.5.1 Controllo formale sulle procedure di selezione dei progetti

Il sistema di controllo garantisce che le procedure di selezione siano espletate mediante procedure di evidenza pubblica in base a quanto previsto dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale e garantendo i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, ovvero nel rispetto di quanto stabilito nelle disposizioni attuative degli strumenti attivati, delle competenze istituzionali in materia e di quanto previsto dall'ordinamento nazionale, attraverso:

- bandi/avvisi in base a quanto previsto dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale e garantendo i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, ovvero nel rispetto di quanto stabilito nelle disposizioni attuative degli strumenti attivati, delle competenze istituzionali in materia e di quanto previsto dall'ordinamento nazionale;
- procedure di affidamento, volti all'acquisizione di beni e servizi; in questo caso l'attuazione delle operazioni avviene nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa inerente al Codice dei contratti pubblici (D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50), dalla direttiva 2007/66/CE, nonché dai principi generali in materia di appalti pubblici derivanti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- procedure di affidamento a soggetti *in house*; in questi casi i rapporti con soggetti esterni coinvolti nell'attivazione degli interventi del PNRR sono regolamentati attraverso la stipula di convenzioni che contengano la specifica delle fasi gestionali e delle funzioni ad essi spettanti.

#### 4.5.2 Controllo sulle procedure di affidamento e spese del Soggetto attuatore

Tali verifiche mirano sostanzialmente ad assicurare:

- la correttezza delle procedure di affidamento del Soggetto attuatore;

- la reale ed effettiva realizzazione degli interventi o delle attività finanziate nell'ambito delle misure (Investimenti e/o Riforme) di propria pertinenza;
- la regolarità delle spese relative agli interventi finanziati e la conformità di tali spese ai dispositivi di attuazione comunitari e nazionali applicabili;
- avanzamento di target e milestone
- l'avvenuto espletamento delle procedure di controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà rese al momento della presentazione della domanda

In particolare, le attività di controllo sulle procedure di affidamento e spese del Soggetto attuatore connesse alla realizzazione del progetto saranno volte a verificare i seguenti elementi:

- laddove non si avvalga delle proprie strutture, verificare che i Soggetti attuatori esterni (se non già individuati nel PNRR) siano stati individuati secondo le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente e applicabile (es. in materia di appalti pubblici o di accordi con partner e/o ente in house);
- verificare la piena attuazione del progetto, così come illustrato nella scheda ammessa a finanziamento dal MISE e l'avvio tempestivo delle attività progettuali nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma;
- verificare la piena tracciabilità delle operazioni e che sia stata adottata una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del Piano (oppure l'utilizzo di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti);
- controllare la corretta individuazione dei Soggetti realizzatori, ossia i soggetti e/o gli operatori economici a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'intervento ammesso al finanziamento, che dovranno essere scelti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici o di accordi con partner e/o ente in house);
- verificare i controlli di legalità e i controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile svolti dal Soggetto attuatore per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al MISE, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- verificare il rispetto dei principi "Do No Significant Harm" (DNSH), tagging clima e digitale, parità di genere (gender equality), protezione e valorizzazione dei giovani e superamento dei divari territoriali.
- adottare tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti;
- verificare il rispetto degli obblighi connessi al monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'intervento, nonché del conseguimento di eventuali milestone e target associati al progetto;

- verificare la corretta presentazione al MISE delle richieste di pagamento per le spese da sostenere oppure per le spese effettivamente sostenute o i costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) e controllare l'avanzamento/il conseguimento dei target e milestone, per la quota parte associata al progetto;
- controllare l'avanzamento registrato dagli indicatori di output di particolare interesse per il PNRR eventualmente associati al progetto approvato, trasmesso al MISE, contestualmente all'invio delle domande di rimborso;
- verificare la corretta conservazione e tenuta documentale di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione dell'intervento e all'avanzamento relativo agli indicatori di output di particolare interesse per il PNRR eventualmente associati al progetto approvato, anche per il tramite del sistema informativo ReGiS o del Sistema informativo locale adottato;
- verificare il rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi europei e che siano inseriti i riferimenti nella documentazione progettuale al finanziamento europeo, al PNRR e all'iniziativa Next Generation EU.

#### 4.5.3 Controllo su target e milestone

L'Ufficio di rendicontazione e controllo svolge verifiche (al 100%) finalizzate ad accertare l'avanzamento di target e milestone per ogni operazione, attraverso l'esame della documentazione comprovante l'effettivo raggiungimento dei valori dichiarati, nonché la loro riferibilità, congruità e coerenza rispetto ai cronogrammi attuativi degli interventi<sup>39</sup>.

Nello specifico, l'Ufficio di rendicontazione e controllo è tenuto ad accertare:

- la coerenza con la tempistica prevista nella missione e componente del PNRR;
- la coerenza della tempistica di realizzazione rispetto al cronogramma approvato per il progetto;
- la coerenza tra l'avanzamento fisico e quello procedurale e di spesa, in riferimento a tutti i progetti finanziati;
- la presenza degli avanzamenti relativi al conseguimento di target e milestone del PNRR associati ai progetti inseriti nel sistema di monitoraggio;

la presenza di idonea documentazione a supporto riguardante atti e documenti amministrativi utili e funzionali al raggiungimento del risultato nonché relativi al puntuale e soddisfacente conseguimento dei valori del target e/o della milestone nonché di tutte le condizionalità associate, in coerenza con quanto stabilito nell'Allegato alla CID e negli Operational Arrangements concordati con la Commissione europea. Si precisa che la rendicontazione di milestone e target ha carattere continuativo ed è effettuata senza ritardo al momento del soddisfacente conseguimento, in base a quanto previsto dall'allegato alla decisione del Consiglio del PNRR e dall'Operational Arrangement tenendo in considerazione le scadenze previste. In ogni caso, l'Ufficio di rendicontazione e controllo fornisce informazioni e dati sull'avanzamento procedurale e finanziario per singolo progetto e sull'avanzamento nel conseguimento di milestone e target delle misure di propria responsabilità nell'ambito delle informazioni di monitoraggio periodicamente aggiornate e inviate al Servizio centrale per il PNRR (cfr. par. 4.6). In particolare, alla scadenza prevista per il conseguimento di milestone e target ed in occasione della Richiesta di Pagamento

---

<sup>39</sup> Vedi allegato 1

alla Commissione Europea, il MISE compila un Report sull'avanzamento di milestone e target (sia per le Riforme che per gli Investimenti), in cui vengono inserite le giustificazioni per il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti, con in allegato i documenti probatori (*evidence*) atti a darne dimostrazione secondo quanto previsto dal relativo “meccanismo di verifica” di cui agli Operational Arrangements.

La tabella di seguito rappresentata riepiloga le tipologie di controllo previste per il MISE titolare di interventi PNRR.

Tabella 10 -Descrizione delle tipologie di controllo attuate dall'UdM

Fase Progettuale	Tipo controllo / attività	Rif. Fase Amministrativa	Tempistica di svolgimento
<b>RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AL MEF-SERVIZIO CENTRALE PER IL PNRR (UdM dell'Amministrazione Centrale)</b>	Controlli formali (al 100%) di regolarità amministrativo-contabile sulle rendicontazioni di spesa presentate dai Soggetti attuatori	Ricezione dei rendiconti di spesa trasmessi dai soggetti attuatori	Prima dell'invio delle consuntivazioni di spesa al MEF-Servizio Centrale per il PNRR
	Controlli sostanziali (a campione) sulla regolarità delle spese e delle procedure esposte a rendicontazione	Rendicontazione di spesa al Servizio Centrale per il PNRR	
	Controlli specifici sostanziali ex post (a campione) sull'assenza del conflitto di interessi e doppio finanziamento	Rendicontazione di spesa al Servizio Centrale per il PNRR	
	Verifica sostanziale (al 100%) circa il rispetto delle condizionalità di investimenti/riforme, il rispetto del contributo del progetto al Target, del contributo del progetto agli ulteriori requisiti legati alla misura, del principio DNSH e dei principi trasversali del PNRR	Ricezione dei rendiconti di spesa trasmessi dai soggetti attuatori	
	Registrazione dati sul sistema informativo Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere	Rendicontazione di spesa al Servizio Centrale per il PNRR	Periodicamente, in occasione di ogni consuntivazione di spesa al MEF-Servizio Centrale per il PNRR
<b>RENDICONTAZIONE SEMESTRALE INDICATORI COMUNI ED EVENTUALI COFINANZIAMENTI MISURE CON ALTRI FONDI EUROPEI (UdM dell'Amministrazione Centrale)</b>	Verifica dei dati riferiti agli indicatori comuni ed alle eventuali quote di co-finanziamento degli investimenti con altri fondi UE	Ricezione dei rendiconti di spesa trasmessi dai soggetti attuatori	Entro il 10° giorno antecedente alle rispettive scadenze di rendicontazione
<b>RENDICONTAZIONE MILESTONE E TARGET (UdM dell'Amministrazione Centrale)</b>	Controlli desk (ed eventualmente in loco) su avanzamento/conseguimento del 100% dei Target e Milestone	Maturazione milestone e target	Prima dell'invio delle consuntivazioni semestrali di milestone e target al MEF-Servizio Centrale per il PNRR
	Registrazione dati sul sistema informativo Registrazione esiti dei controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente e delle Misure ex ante poste in essere	Rendicontazione Milestone e Target al MEF-Servizio Centrale per il PNRR	Periodicamente, in occasione delle consuntivazioni semestrali di milestone e target al



			MEF-Servizio Centrale per il PNRR
--	--	--	--------------------------------------

#### 4.5.4 Il controllo della Corte dei Conti

Come noto, secondo l'art.100 della Costituzione, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato e secondo l'art.103 ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica.

Il legislatore ha previsto specifiche forme di controllo e di consulenza della Corte dei conti relative alla gestione dei fondi PNRR. In esecuzione dell'art.7, comma 7, del DL 77/2021 (convertito con Legge 108/2021), *“la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Inoltre, la Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR”*.

Ai sensi dell'art. 9, c. 3 del medesimo D.L., *“gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile”*, tra cui è pacificamente ricompreso il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994.

la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con la deliberazione n. 1/2022, emessa nell'adunanza generale del 12 gennaio 2022, ha riconosciuto l'assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, dei decreti approvativi di contratti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato in attuazione di interventi previsti dal PNRR.

Nella delibera n. 3/2022 ai fini della programmazione delle proprie attività, la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha individuato, per l'anno 2022, alcuni programmi e progetti del PNRR, tenendo conto della rilevanza socio-economica degli stessi nonché della tempistica di svolgimento dei singoli programmi, con particolare attenzione ai profili di innovazione. Per il MISE, tali controlli riguarderanno: Accordi per l'innovazione (M4 C2 - IC1), Finanziamento di start-up (M4-C2-3.2), “POLIS - Case dei servizi di cittadinanza digitale” (M1-C1-IC3), Transizione 4.0 (M1-C2- IC2), Competitività e resilienza delle filiere produttive (CDS) (M1-C2-5.1.2), Rinnovabili e batterie (M2-C2 - 5.1), Bus elettrici (filiera industriale) (M2-C2-5.3), Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica (M2-C2 - 5.4).

Secondo quanto stabilito, inoltre, dall' art. 22 del D.L. n.76/2020 e poi convertito in Legge 120/2020, la Corte dei Conti ha istituito il “Collegio del controllo concomitante” presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, che concorre all'espletamento dei controlli sull'attuazione del PNRR nel perimetro della programmazione generale.

L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente

trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ex art. 21 comma 1 del D. Lgs. 165/2001.

Con delibera n.1/2022 ai fini della programmazione delle proprie attività, la Sezione di controllo ha individuato per l'anno 2022 alcuni programmi e progetti che presentano caratteristiche di maggiore rilevanza finanziaria, maggiore impatto economico su cittadini e imprese che, per il MISE, sono IPCEI (M4C2- 2.1) e creazione per le imprese femminili (PNRR M5C1- 1.2).

Infine, l'art. 46 della Legge 238/2021 ha previsto una specifica funzione consultiva delle sezioni riunite della Corte dei conti prevedendo che queste, limitatamente alle risorse stanziato dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo.

#### 4.5.5 Schema di campionamento

La metodologia di campionamento viene definita dall'Ufficio di rendicontazione e controllo tenendo conto del grado di rischio (identificato sulla base di alcuni fattori di valutazione descritti nella nota metodologica di campionamento allegata) della specificità del singolo intervento e dell'esito dei controlli già effettuati.

Detta metodologia è definita nella nota metodologica di campionamento allegata<sup>40</sup>.

Il disegno di campionamento tiene conto del livello di avanzamento dei progetti, delle verifiche effettuate sulle operazioni e del relativo livello di rischio individuato.

La popolazione campionabile (universo di riferimento) è, infatti, rappresentata dall'insieme dei progetti ammessi a finanziamento che hanno dimostrato un avanzamento di spesa compiutamente inserito su Regis. Le dimensioni del campione sono definite dall'Ufficio di Rendicontazione e Controllo, sulla base dell'analisi dei rischi effettuata preliminarmente con cadenza almeno annuale.

Il campione viene estratto acquisendo direttamente da Regis, i dati necessari per l'implementazione delle variabili ai fini della valutazione del rischio. La documentazione relativa alle modalità di campionamento e all'estrazione del campione delle operazioni oggetto della verifica nell'anno di riferimento è conservata presso l'Ufficio di Rendicontazione e Controllo.

#### 4.5.6 Analisi del rischio

In generale, le tipologie di rischio da prendere in considerazione riguardano essenzialmente il rischio intrinseco o di gestione, ovvero il rischio di irregolarità associato alla peculiarità dell'operazione finanziata (tipo di attività, tipo di beneficiari, ecc.) e il rischio di controllo scaturente nei casi in cui i controlli effettuati dallo stesso organismo responsabile delle operazioni (autocontrollo/controllo interno del

---

<sup>40</sup> Vedi allegato 12

beneficiario) non siano efficaci nell'individuare irregolarità o errori significativi. Per maggiori dettagli consultare la nota metodologica del campionamento allegata<sup>41</sup>.

## 4.6 Monitoraggio

Il Ministero dello Sviluppo Economico assicura il monitoraggio e il presidio continuo dell'avanzamento delle procedure avviate e dei progressi registrati dagli investimenti e riforme per i quali riveste il ruolo di Amministrazione titolare, nonché il livello di conseguimento delle milestone e dei target attraverso le specifiche funzionalità del sistema informativo ReGiS, messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR<sup>42</sup>.

L'Ufficio di monitoraggio, nell'ambito dell'Unità di Missione, costituisce la struttura deputata al coordinamento delle attività di monitoraggio delle misure del PNRR di competenza del MISE.

Il monitoraggio delle misure e dei progetti si inserisce in un più ampio flusso informativo che prevede da parte del MISE e dei Soggetti attuatori l'utilizzo di piattaforme gestionali di attuazione che saranno rese compatibili con il tracciato informativo previsto dal sistema ReGiS (cfr. par. 3).

L'Ufficio di monitoraggio provvede, altresì, a richiedere al Soggetto attuatore la compilazione del documento di Programmazione di dettaglio (o Cronoprogramma di Misura delle azioni) e ad aggiornare lo stesso, individuando le tappe intermedie nel processo di attuazione degli interventi di competenza rispetto al raggiungimento dei milestone e target ad esso associati; in tale documento, che consente di sorvegliare in itinere il corretto avanzamento degli interventi PNRR di pertinenza, viene fornito un insieme minimo di informazioni relative alle tappe intermedie del procedimento attuativo di ciascun intervento, fino al raggiungimento del risultato finale ad esso associato; l'Ufficio di monitoraggio in collaborazione con l'Ufficio di coordinamento della gestione verifica che le attività e le suddette tappe intermedie previste in sequenza assicurino la effettiva realizzabilità dei milestone e target corrispondenti entro le scadenze previste dal Piano.

Anche sulla base della programmazione di dettaglio sopra descritta l'Ufficio di monitoraggio svolge in maniera continuativa un'attività di analisi degli scostamenti rispetto alla programmazione stabilita, volta ad individuare preventivamente gli eventuali ritardi e criticità nell'attuazione degli interventi e le relative cause, e ne dà comunicazione all'Ufficio di coordinamento della gestione affinché individui le necessarie azioni correttive e le comunichi al Soggetto attuatore (cfr. par. 4.3).

È compito dell'Ufficio di monitoraggio delineare, anche attraverso il recepimento di disposizioni normative e operative in corso di definizione, eventuali linee guida sul monitoraggio a supporto dei Soggetti attuatori interni o esterni al Ministero dello Sviluppo Economico.

L'Ufficio di monitoraggio garantisce inoltre il mantenimento costante dei rapporti sia con le altre funzioni previste all'interno dell'Unità di missione individuate rispettivamente negli Uffici di coordinamento della gestione e rendicontazione e controllo, sia, allo stesso tempo, con le strutture interne al Servizio centrale per il PNRR. Dal punto di vista operativo, ciò è garantito anche attraverso l'adozione e la messa a disposizione di adeguati strumenti di reportistica comprovanti l'avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure (report cronoprogramma, report sul tagging), nonché la formale trasmissione delle informazioni per il tramite di procedure di validazione dei dati.

Il MISE, per il tramite dell'Ufficio di monitoraggio, assicura altresì il monitoraggio dei flussi di cassa relativi ai trasferimenti ai Soggetti attuatori (cfr. par. 4.7).

---

<sup>41</sup> Vedi allegato 12

<sup>42</sup> Vedi allegato 1

Di seguito si propone una tabella riepilogativa dei compiti e responsabilità collegati alla funzione monitoraggio che sono assegnati all'ufficio II dell'Unità di Missione.

Tabella 11 - Compiti e Responsabilità dell'Ufficio di Monitoraggio

Funzioni	Compiti e Responsabilità
<p><b>Monitoraggio</b> - garantisce l'alimentazione continua e l'utilizzo più idoneo del sistema informatico del PNRR o di altro sistema locale pienamente interoperabile con il livello centrale, nonché il monitoraggio dell'avanzamento delle procedure avviate e dei progressi registrati dagli investimenti e dalle riforme pertinenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assicura la raccolta, la conservazione e la trasmissione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli investimenti e delle riforme, attraverso l'utilizzo del sistema informatico ReGiS messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR, o attraverso il sistema informatico locale dell'Amministrazione;</li> <li>- verifica la completezza e la qualità dei dati di progetto da trasmettere al Servizio centrale per il PNRR al fine di garantire il conseguimento di milestone e target;</li> <li>- rende disponibile sul sistema informativo ReGiS la documentazione probatoria del conseguimento di milestone e target, costituita in base alle indicazioni contenute negli Operational Arrangements concordati con la Commissione europea, entro il termine di 10 giorni dal reale conseguimento dei traguardi e obiettivi;</li> <li>- valida e trasmette periodicamente e tramite il sistema informatico, al Servizio centrale per il PNRR, le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e tutti i dati di monitoraggio necessari alla corretta gestione del Piano;</li> <li>- assicura il monitoraggio dei flussi di cassa relativi ai trasferimenti ai Soggetti attuatori.</li> </ul>

#### 4.6.1 Adempimenti dell'Ufficio di monitoraggio

L'Ufficio di monitoraggio è tenuto al presidio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di responsabilità del MiSE, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target.

È inoltre tenuto al monitoraggio dei trasferimenti finanziari in entrata e in uscita a favore dei soggetti attuatori.

Nell'espletamento di tali attività interagisce con i Soggetti attuatori, responsabili della realizzazione dei progetti, nei cui confronti svolge un'azione di impulso e coordinamento.

#### **Cronoprogrammi di misura**

La programmazione di dettaglio, redatta dal Soggetto attuatore, viene registrata nel sistema ReGiS attraverso la compilazione del cronoprogramma procedurale di Misura da parte dell'Ufficio di monitoraggio.

L'Ufficio di monitoraggio gestisce la programmazione di dettaglio del processo di attuazione delle misure di competenza del MiSE, al fine di:

- garantire che le attività previste in sequenza assicurino la effettiva realizzabilità delle M&T corrispondenti entro le scadenze concordate a livello europeo;

- verificare l'andamento delle fasi procedurali e delle tempistiche ad esse associate;
- monitorare in itinere il corretto avanzamento dell'attuazione e individuare precocemente possibili scostamenti da segnalare all'Ufficio di coordinamento della gestione
- valutare la necessità di attivare interlocuzioni informali e formali con il Servizio Centrale per il PNRR.

L'Ufficio aggiorna inoltre il cronoprogramma procedurale di Misura ad ogni avanzamento di fase, e comunque almeno con cadenza mensile, avendo cura di aggiungere la documentazione che comprovi il conseguimento di ogni fase o l'eventuale ritardo, motivandolo.

### ***Monitoraggio avanzamento di milestones e target***

L'Ufficio di monitoraggio, assicura la registrazione sul sistema ReGiS dei dati relativi all'avanzamento di Milestone e Target (nazionali e europei) e al soddisfacimento dei requisiti ad essi associati, attraverso il caricamento della documentazione probatoria attestante l'avvenuto conseguimento degli obiettivi concordati a livello europeo.

La finalità del monitoraggio è quella di prevenire possibili criticità circa il raggiungimento degli obiettivi del Piano e segnalare all'Ufficio di coordinamento della gestione la necessità di porre in essere azioni correttive sugli scostamenti registrati rispetto alle condizionalità e alle scadenze indicate nell'Allegato al Documento di implementazione del Consiglio UE e all'Annex I degli Operational Arrangements.

Tramite il sistema ReGiS è possibile visualizzare le Milestone ed i Target e alimentare le informazioni necessarie a comunicarne l'avanzamento. L'avanzamento può essere effettuato ogniqualvolta si ritenga che ci sia un progresso significativo. La validazione delle informazioni inserite nel sistema di monitoraggio ReGiS avviene comunque con cadenza mensile, entro massimo 20 giorni dalla fine del mese e comunque in tempo utile per ottemperare alle scadenze della domanda di pagamento.

Inoltre, è opportuno specificare che attraverso la consultazione dei dati di monitoraggio periodicamente validati, l'Ufficio di monitoraggio fornisce alle rispettive funzioni di gestione e rendicontazione dell'Unità di Missione il set informativo necessario per la definizione di eventuali procedure correttive in relazione ai ruoli di propria responsabilità<sup>43</sup>.

A supporto delle attività di sorveglianza, il MISE, per il tramite dell'Ufficio di monitoraggio adotta, trasmette e rende disponibili all'Ufficio di coordinamento della gestione ed all'Ufficio di rendicontazione e controllo adeguati strumenti di reportistica, tra cui:

- report di analisi dello storico avanzamenti/rendicontazioni per singolo indicatore (milestone e target);
- report di consultazione delle dichiarazioni di consuntivazione per periodo;

Gli strumenti di reportistica oltre a rappresentare un utile strumento di lavoro funzionale alla valutazione circa l'effettivo conseguimento di milestone e target costituiscono, più in generale, la documentazione comprovante i progressi realizzati dall'intero Piano.

---

<sup>43</sup> Nel caso di ricorso a procedure che prevedono l'attivazione di azioni correttive, fa da esempio la circostanza in cui attraverso il sistema di monitoraggio l'Ufficio gestione recepisce le informazioni necessarie per la realizzazione delle analisi degli scostamenti rispetto alla programmazione stabilita, volte a individuare criticità attuative e a definire eventuali procedure di rettifica. Allo stesso modo, è sempre attraverso il sistema di monitoraggio che l'Ufficio rendicontazione e controllo viene informato sull'eventuale mancato raggiungimento di *target* e *milestone*, circostanza tale da non consentire al Ministero dello Sviluppo Economico di procedere alla liquidazione dei rimborsi richiesti dal Soggetto attuatore (cfr. par. 4.7.2).



Infine, per il tramite dell'Ufficio di monitoraggio, il MISE, provvede ad anticipare al Servizio Centrale PNRR la documentazione comprovante il raggiungimento dei milestone e target di competenza entro, di norma, il termine di 10 giorni dal reale conseguimento degli stessi trasmettendola sul sistema informativo ReGiS, garantendo così la corrispondenza delle scadenze rispetto a quanto previsto dall'allegato alla decisione del Consiglio del PNRR e dagli schemi operativi concordati negli Accordi Operativi (*Operational Arrangement*) con la Commissione europea.

### ***Procedure di validazione del dato e trasmissione al Servizio centrale del PNRR***

L'Ufficio di monitoraggio è tenuto ad assicurare il rispetto degli obblighi connessi al monitoraggio in capo alle strutture competenti all'attuazione dei progetti, siano esse le Direzioni generali del Ministero dello Sviluppo Economico o Soggetti attuatori esterni. Tali strutture provvedono in modo puntuale e continuativo alla registrazione dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi di propria competenza, all'interno del sistema informativo ReGiS messo a disposizione dal Servizio Centrale per il PNRR anche avvalendosi delle disposizioni delineate in appositi manuali che costituiscono il riferimento del sistema di monitoraggio. Le funzioni svolte dai Soggetti attuatori sono necessarie e preliminari all'adempimento delle successive procedure formali di validazione e trasmissione dei dati di cui l'Ufficio di monitoraggio è titolare. In particolare, in seguito alla registrazione dei dati di avanzamento sul sistema informativo l'Ufficio di monitoraggio verifica la completezza e la qualità dei dati attraverso l'insacco di un processo di validazione delle informazioni da effettuare con cadenza almeno mensile, entro massimo 20 giorni dalla fine del mese e comunque in tempo utile per ottemperare alle scadenze della domanda di pagamento, il cui buon esito è propedeutico alla trasmissione successiva dei dati validati al Servizio Centrale per il PNRR che provvederà alla loro acquisizione e al successivo consolidamento.

In fase di validazione il sistema effettua controlli automatici sulla coerenza dei dati inseriti restituendo un Report con l'elenco degli errori/warning rilevati. Sulla base di tali evidenze l'Ufficio di monitoraggio può richiedere ai Soggetti Attuatori chiarimenti ed eventuali correzioni dei dati al fine di completare il processo di validazione con l'insieme delle informazioni da considerare complete e ufficializzabili<sup>44</sup>.

Il MISE presta particolare attenzione alla verifica della tempestività con cui i Soggetti attuatori procedono alla realizzazione delle attività progettuali. In caso di carenze o omissioni, anche parziali, di caricamento dei dati, non debitamente giustificate da parte delle strutture deputate, il MISE, per il tramite dell'Unità di missione, provvede a segnalare tempestivamente le inadempienze al Servizio Centrale per il PNRR al fine di individuare in tempo reale eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato e consentire una valutazione congiunta rispetto alla portata, alla natura e all'impatto che tali variazioni hanno su eventuali altri elementi del progetto.

#### **4.6.2 Adempimenti di monitoraggio a carico dei Soggetti attuatori**

I Soggetti Attuatori sono responsabili della realizzazione operativa dei progetti e dei connessi adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo. Sono tenuti alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della

---

<sup>44</sup> Vedi allegato 1



documentazione probatoria.

In particolare, i Soggetti Attuatori devono conferire al sistema ReGiS, anche per il tramite di sistemi informativi locali del MISE, tutti i dati relativi ai progetti di propria competenza, tra cui:

- elementi anagrafici e identificativi e di localizzazione;
- i soggetti correlati;
- informazioni sulle procedure di affidamento di lavori, l'acquisto di beni e realizzazione di servizi;
- la pianificazione dei costi e delle relative voci di spesa;
- il cronoprogramma procedurale di progetto;
- gli avanzamenti procedurali e finanziari;
- gli avanzamenti fisici, incluso il contributo del progetto al conseguimento del target della misura a cui è associato e agli indicatori comuni UE;
- la documentazione relativa al progetto, dalla fase di pianificazione al collaudo finale e messa in esercizio, ivi compresi gli esiti dei controlli effettuati, da rendere disponibile su richiesta per eventuali audit di Autorità nazionali e/o dell'Unione europea, sulla base delle indicazioni contenute nelle "Linee Guida su verifiche e controlli";
- ogni altra informazione/dato richiesto dalla natura del progetto, dalla normativa nazionale ed europea applicabile, dal bando/avviso specifico emanato per la selezione del progetto stesso, dalle milestone e dai target del PNRR alla cui realizzazione il progetto concorre.

L'interoperabilità di ReGiS con le principali banche dati nazionali (DIPE-CUP, ANAC) consente il caricamento automatico di una parte dei dati dei progetti secondo il principio di univocità dell'invio. Gli ulteriori dati necessari al monitoraggio del PNRR dovranno essere caricati direttamente su ReGiS o trasferiti dai sistemi informativi locali del MISE.

### ***Gestione dell'avanzamento finanziario***

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad effettuare l'avanzamento finanziario del Progetto, alimentando sul sistema ReGiS o sul sistema informativo locale del MISE, i seguenti dati:

- impegni giuridicamente vincolanti;
- pagamenti;
- giustificativi di spesa;
- documentazione Amministrativo / Contabile, quale ad esempio provvedimenti di liquidazione, atti di approvazione SAL, certificati di regolare esecuzione, ecc.

I servizi di interoperabilità con il sistema SIOPE+, SICOGE e PCC consentono il richiamo dei dati relativi ai pagamenti e alle fatture elettroniche collegabili ad un dato CUP.

### ***Gestione dell'avanzamento fisico***

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad effettuare l'avanzamento fisico del progetto alimentando, sul sistema ReGiS o sul sistema informativo locale del MISE, i seguenti dati:

- valore realizzato degli indicatori relativi al contributo del progetto ai target della misura, ad ogni avanzamento significativo;
- valore realizzato degli indicatori comuni UE associati alla misura;

- eventuale documentazione a supporto.

Il Soggetto Attuatore aggiorna il valore conseguito alla data di monitoraggio per le differenti tipologie di indicatori. Conclusa l'attività di inserimento dell'avanzamento degli indicatori, carica eventuale documentazione a supporto dei valori di avanzamento dichiarati.

### ***Gestione dell'avanzamento procedurale***

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad effettuare l'avanzamento procedurale del progetto, sul sistema ReGiS o sul sistema locale del MISE oppure su altri sistemi interoperabili, attraverso le seguenti azioni:

- aggiornando le date di inizio e fine previste ed effettive del Cronoprogramma (Iter di Progetto);
- inserendo il CIG e le eventuali procedure di affidamento;
- completando i dati relativamente alle procedure di aggiudicazione e alla realizzazione dei lavori/servizi;
- caricando eventuale documentazione a supporto, quale ad esempio la documentazione relativa alla gara.

#### 4.6.3 Controlli automatici e processo di validazione dei dati di monitoraggio

Il processo di validazione consente di consolidare periodicamente l'insieme delle informazioni relative all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle Misure e dei progetti a queste collegati presenti sulla piattaforma ReGiS, permettendo tra l'altro la creazione della relativa reportistica ufficiale.

Il processo si articola su due livelli: il primo vede protagonisti i Soggetti attuatori; il secondo è di pertinenza delle Amministrazioni Titolari di Misura. In fase di immissione dei dati di progetto da parte dei Soggetti attuatori vengono eseguiti dei primi controlli automatici finalizzati a garantire la completezza e la coerenza delle informazioni: tali controlli impediscono l'inserimento a sistema di dati non corretti rispetto a criteri di obbligatorietà e sintassi dei singoli campi/record. I dati di progetto correttamente immessi a sistema dai Soggetti attuatori sono periodicamente sottoposti alla validazione da parte delle Amministrazioni Titolari di misura. La validazione consolida le informazioni e le rende disponibili al sistema di reportistica e dashboarding.

Allo scopo di fornire a Soggetti attuatori e all'Ufficio di monitoraggio uno strumento utile all'individuazione di potenziali anomalie dei dati, prima che ne sia effettuata una convalida formale, è stata realizzata una funzione di "pre-validazione" che permette di avere una preview dell'esito dei controlli automatici del sistema ReGiS, al fine di intercettare ed eventualmente intervenire per correggere i dati.

In qualunque momento e comunque almeno con cadenza mensile, l'Ufficio di monitoraggio è tenuto a validare tutti i dati dei progetti contenuti nella Misura di sua pertinenza comunicandoli al Servizio Centrale per il PNRR - Ufficio III preposto al Monitoraggio. La validazione ha lo scopo di rendere ufficiali i dati che hanno superato positivamente tutti i controlli al fine di renderli disponibili per le successive esigenze di analisi e diffusione.

## 4.7 Rapporti finanziari e trasferimento delle risorse

### 4.7.1 Domanda di rimborso del Soggetto Attuatore

Per ciascun progetto, il Soggetto attuatore inserisce sul sistema ReGiS le richieste di pagamento a titolo di anticipazione, di rimborso o a titolo di saldo, per le spese effettivamente sostenute o i costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) così come previste dall'articolo 52 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 e comunica l'avanzamento e il conseguimento dei target e milestone, per la quota parte associata al progetto<sup>45</sup>. Inoltre, ne invia comunicazione all'Unità di Missione del Mise.

Come dettagliato in precedenza (cfr. par. 4.3.1), in tutta la fase attuativa il Soggetto attuatore dell'intervento è tenuto a:

- registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo gestionale;
- implementare il sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli a norma dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- presentare tramite il sistema informatico, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano, comprovando il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informativo e gestionale della documentazione probatoria pertinente.

Le richieste di rimborso sono inserite dal Soggetto attuatore nel sistema informatico ReGiS con allegati:

- la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi;
- la rendicontazione dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target e milestone associati alla misura PNRR di riferimento;
- i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi.

Le modalità di gestione delle risorse finanziarie vengono individuate e disciplinate nei dispositivi attuativi dei singoli interventi (avvisi, bandi, convenzioni, atti di finanziamento, decreti di approvazione, ecc.) in coerenza alla normativa vigente. Nell'ambito dell'autonomia nella gestione finanziaria delle Amministrazioni titolari di interventi, le possibili opzioni di erogazione delle risorse possono essere "a rimborso" e in "anticipazione" rispetto ai diversi soggetti coinvolti nella gestione del Piano.

Nel caso di erogazione in anticipazione, il beneficiario finale trasmette le spese maturate per la realizzazione dei progetti finanziati al Soggetto attuatore, che effettua una richiesta di erogazione all'amministrazione centrale titolare di interventi allegando i giustificativi di spesa (es. atti di liquidazione e/o fatture del realizzatore) da pagare, per poi procedere successivamente alla rendicontazione delle

---

<sup>45</sup> Vedi allegato 1

stesse. Il Soggetto attuatore invia alla Direzione generale competente la richiesta di erogazione corredata dei giustificativi da pagare per l'erogazione della quota in anticipazione, a fronte dell'impegno di rendicontare la spesa effettivamente sostenuta in un tempo congruo e non oltre la successiva richiesta di erogazione. L'Amministrazione titolare dell'intervento attesta al Servizio centrale PNRR l'avvio di operatività dell'intervento, ovvero l'avvio delle procedure prepedeutiche alla fase di operatività.

Nel caso di erogazione a rimborso, il beneficiario finale trasmette le spese maturate per la realizzazione dei progetti finanziati al Soggetto attuatore che provvede alla liquidazione, per poi inserirle in una richiesta di rimborso al fine di rendicontarle all'amministrazione centrale titolare di interventi. Il Soggetto attuatore invia la Richiesta di erogazione, corredata dei pagamenti sostenuti (o costi esposti) e rendicontati e dei valori realizzati di milestone e target assegnati per la quota parte di competenza, al fine di ottenere il rimborso dall'Amministrazione centrale titolare di interventi che provvede alla liquidazione, dopo aver effettuato le verifiche di competenza. L'Amministrazione titolare di interventi, dopo le attività di controllo, include la spesa sostenuta dai soggetti attuatori nella rendicontazione (o costi esposti) allegata alla richiesta di erogazione per il Servizio centrale del PNRR. Le spese effettivamente sostenute sono quelle risultanti dal sistema informativo ReGiS, validate dall'Amministrazione titolare, in coerenza con milestone e target previsti.

#### 4.7.2 Richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR

Le richieste di erogazione sono presentate dall'Amministrazione titolare di interventi al Servizio centrale per il PNRR, in relazione al fabbisogno finanziario sulla base delle risorse spettanti, coerentemente al D.M. 6 agosto 2021 e s.m.i.

Le richieste di erogazione al Servizio Centrale per il PNRR assicurano il buon funzionamento del circuito finanziario e la continuità della disponibilità di risorse necessarie a tutti gli attori coinvolti per garantire l'attuazione dei progetti finanziati.

In base a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 all'articolo 2, comma 4, i trasferimenti vengono effettuati sul conto di contabilità speciale appositamente aperta presso la Tesoreria dello Stato, utilizzando le funzionalità del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR, che assicura il costante monitoraggio e la tracciabilità dei relativi movimenti finanziari. In particolare, il MEF, con nota del 12 novembre prot. n. 282679, ha comunicato l'attivazione della contabilità speciale n. 6287 "PNRR-MIN SVILUPPO ECONOMICO", così come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, che stabilisce che il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalità:

- una o più quote a titolo di anticipazione pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento del Piano (l'importo dell'anticipazione può essere maggiore al citato 10% in casi eccezionali, debitamente motivati dall'Amministrazione. A titolo di esempio, si può citare il caso in cui la misura sia realizzata attraverso l'attivazione di strumenti finanziari - Fondi a leva/garanzia, ecc.- e, per realizzare l'obiettivo, sia necessario il conferimento al Fondo di un importo superiore al 10% della misura). Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'Amministrazione titolare dell'intervento deve presentare una richiesta di anticipazione al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – SC PNRR – Ufficio VI attraverso le apposite funzionalità del sistema

REGIS. Tra i requisiti richiesti per l'erogazione dell'anticipazione è prevista l'attestazione, da parte dell'Amministrazione richiedente, dell'avvio delle procedure di attivazione della misura. L'Amministrazione titolare della misura può richiedere che le anticipazioni siano erogate direttamente al Soggetto attuatore. In questi casi, la richiesta del Soggetto attuatore deve comunque essere presentata all'Amministrazione titolare della misura che provvederà a trasmetterla con il relativo parere al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – SC PNRR. Le anticipazioni erogate secondo i criteri suddetti restano nella disponibilità delle Amministrazioni interessate fino alla rendicontazione del saldo finale, in quanto sistematicamente reintegrate attraverso il rimborso delle spese sostenute e rendicontate. Tale meccanismo rappresenta un elemento di particolare rilevanza anche per i Soggetti Attuatori che non sono tenuti ad anticipare risorse con i propri bilanci, a condizione tuttavia che provvedano a rendicontare con tempestività le spese sostenute che saranno prontamente rimborsate ricostituendo il plafond di risorse disponibili.

- una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di erogazione presentate dall'Amministrazione titolare, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti (OCS) in coerenza con le risultanze del sistema informatico ReGiS. Ai fini dell'erogazione dei pagamenti intermedi, l'Amministrazione titolare della misura deve presentare un'apposita richiesta al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – SC PNRR – Ufficio VI attraverso le funzionalità del sistema REGIS. Tale richiesta deve essere corredata dall'attestazione delle spese sostenute a valere sulla misura PNRR interessata. Nei casi sopra enunciati in cui l'erogazione deve essere effettuata direttamente in favore dei Soggetti attuatori, la richiesta di erogazione del Soggetto attuatore deve comunque essere presentata all'Amministrazione titolare della misura che provvederà a trasmetterla, con il relativo parere positivo, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – SC PNRR attraverso le funzionalità del Sistema REGIS sopra menzionate.
- una quota a saldo pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di erogazione finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, in coerenza con le risultanze del sistema informatico ReGiS. Il saldo viene erogato, a livello di misura, in favore dell'Amministrazione centrale titolare, analogamente a quanto descritto per i pagamenti intermedi. Nei casi in cui l'Amministrazione centrale titolare della misura abbia individuato come destinatari diretti delle erogazioni PNRR uno o più Soggetti attuatori, le erogazioni a titolo di saldo sono effettuate in favore di questi ultimi in corrispondenza degli interventi specifici di cui risultano titolari. Ai fini dell'erogazione del saldo, l'Amministrazione titolare della misura deve presentare una richiesta di saldo al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – SC PNRR – Ufficio VI attraverso le apposite funzionalità del sistema REGIS. Tale richiesta deve essere corredata dall'attestazione delle spese sostenute a valere sulla misura PNRR interessata. Nei casi sopra enunciati in cui l'erogazione deve essere effettuata direttamente in favore dei Soggetti Attuatori, la richiesta di saldo del Soggetto Attuatore deve comunque essere presentata all'Amministrazione titolare della misura che provvederà a trasmetterla con il relativo parere positivo al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – SC PNRR attraverso le funzionalità del Sistema REGIS sopra menzionate.

#### 4.7.3 Trasferimento fondi, rimborso delle somme e procedure contabili

L'erogazione delle risorse da parte del Servizio Centrale per il PNRR si distingue a seconda della modalità attuativa degli interventi<sup>46</sup>.


Per gli interventi a regia, a seguito di istruttoria da parte del Servizio centrale, le risorse sono messe a disposizione dell'Amministrazione titolare, che, per il tramite di procedure informatizzate, procede con l'emissione di una o più disposizioni di pagamento a favore della contabilità speciale del MISE.

Ricevute le richieste di rimborso del Soggetto attuatore, la Direzione generale competente effettua le verifiche sul rispetto delle modalità previste dal dispositivo attuativo (es. la sussistenza delle condizioni per procedere ad erogare una nuova tranches di finanziamento e/o di rimborso), le verifiche sulla riferibilità delle spese al progetto finanziato dal Piano e le verifiche ordinarie previste dalla normativa nazionale.

Nel caso di esito positivo delle verifiche, la Direzione generale competente dispone direttamente la liquidazione delle somme richieste dal Soggetto attuatore sui rispettivi conti di Tesoreria Unica o sulla rispettiva contabilità speciale ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria, sui rispettivi conti correnti bancari/postali.

Tali operazioni vengono espletate utilizzando le funzionalità del sistema informativo e gestionale di supporto alla gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR che assicura il costante monitoraggio e la tracciabilità dei relativi movimenti finanziari.

Figura 3 - Ciclo finanziario interventi "a regia"



Nel caso dei progetti a titolarità gestiti direttamente dal MISE, la richiesta di erogazione al Servizio centrale per il PNRR segue la medesima disciplina degli interventi "a regia", con l'unica differenza che l'Amministrazione svolge anche il ruolo di Soggetto attuatore, attraverso gli uffici delle proprie Direzioni Generali.


In questo caso, il MISE, una volta ricevuti i giustificativi di spesa da parte dei Soggetti realizzatori, espleta le verifiche sulla riferibilità delle spese al progetto finanziato dal Piano e le verifiche ordinarie previste dalla normativa nazionale.

Nel caso di esito positivo, l'Unità di missione dispone direttamente l'erogazione delle somme richieste dal Soggetto realizzatore, utilizzando le funzionalità del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR.

<sup>46</sup> Vedi allegato 1




Figura 4 - Ciclo finanziario interventi "a titolarità"



Nel caso di interventi "a regia" il trasferimento fondi da parte del Servizio centrale per il PNRR può avvenire direttamente ai soggetti Attuatori; in questo caso le risorse destinate al progetto/linea di intervento/riforma, sono trasferite direttamente ai Soggetti attuatori, a seguito dell'inoltro al Servizio centrale per il PNRR di apposita disposizione di pagamento informatizzata da parte del MISE a favore del soggetto attuatore.

Il Servizio centrale per il PNRR, sulla base della suddetta disposizione di pagamento, effettua i pagamenti direttamente dai conti correnti del PNRR (c/c contributi a fondo perduto n. 25091 — c/c contributi a titolo di prestito n. 25092) sui rispettivi conti di Tesoreria Unica dei Soggetti attuatori, o, sulla rispettiva contabilità speciale appositamente aperta presso la Tesoreria dello Stato ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria sui rispettivi conti correnti bancari/postali.

Figura 5 -Richiesta di erogazione ai Soggetti attuatori



## 4.8 Misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti e procedure di recupero

### 4.8.1 Individuazione e nomina del "Referente Antifrode" e composizione del Gruppo operativo

L'Amministrazione assicura l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati<sup>47</sup>.

Al fine di attuare il percorso al termine del quale conseguire tale obiettivo l'Unità di Missione con proprio

<sup>47</sup> Vedi allegato 1

atto nomina il Referente antifrode e costituisce il Gruppo operativo di valutazione dei rischi di frode ed avvia le relative attività, in coerenza con le Linee guida “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate” (Nota EGESIF 14-0021-00 del 16/06/2014) e con i relativi allegati.

Con l'atto di nomina il Referente antifrode entra a far parte della “Rete dei referenti antifrode del PNRR” presso il Servizio Centrale per il PNRR, composto dal referente antifrode del MEF-Servizio centrale per il PNRR da almeno un componente (e un supplente), designato quale “referente antifrode” di ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi e, per la Guardia di Finanza, dal Capo Ufficio Tutela Uscite e Mercati e/o un Ufficiale del III Reparto Operazioni del Comando Generale nonché dal Comandante del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie.

Il Gruppo operativo di valutazione dei rischi di frode è composto dal personale dei diversi Uffici dell'Unità di Missione, con differenti responsabilità, tra cui la selezione delle operazioni, la verifica sia documentale che sul posto e l'autorizzazione dei pagamenti.

Il Gruppo operativo svolge le seguenti funzioni:

- garantire la conformità della procedura per l'istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate agli orientamenti impartiti a livello comunitario e nazionale;
- realizzare la valutazione del rischio di frode e stabilire una efficace politica anti-frode e un piano di risposta alle frodi;
- garantire la sensibilizzazione del personale e dei beneficiari;
- intraprendere una revisione regolare del rischio di frode, verificando che vi sia un adeguato sistema di controllo interno al fine di prevenire e individuare le frodi;
- adottare adeguate misure correttive e promuovere la prevenzione di attività fraudolente;
- elaborare e adottare un modello di politica antifrode.

#### 4.8.2 Procedure di prevenzione e monitoraggio periodico del rischio

Secondo quanto disposto dal Regolamento finanziario, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie, comprese le misure legislative, regolamentari e amministrative, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, vale a dire prevenire, individuare e correggere le irregolarità e le frodi; l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 prevede che lo Stato membro metta in atto misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati: l'approccio adottato è mirato pertanto alla gestione del rischio, predisponendo misure antifrode strutturate intorno ai quattro elementi chiave del ciclo antifrode (prevenzione, individuazione, correzione e azione giudiziaria).

L'Unità di Missione per la definizione di procedure di prevenzione e monitoraggio periodico del rischio<sup>48</sup> persegue precisi obiettivi:

- la valutazione del rischio di frode interno alla gestione delle operazioni e delle procedure del Piano in vista della definizione del livello di rischio accettato in termini di costi;
- la messa in atto a livello di sistema di controlli per l'attenuazione del rischio;

---

<sup>48</sup> Vedi allegato 1

- la predisposizione di azioni e misure antifrode mitiganti che rispondano ai criteri di efficacia e proporzionalità, nei casi di riscontro di rischio elevato;
- il presidio generale sulla regolarità e adeguatezza nella gestione delle operazioni di competenza.

Il Gruppo di Valutazione del Rischio, si concentra prevalentemente su tre ambiti di analisi, ovvero processi fondamentali, considerati quelli maggiormente esposti a rischi di frode specifici:

- la selezione dei potenziali beneficiari;
- l'attuazione e la verifica delle operazioni;
- la rendicontazione e i pagamenti.

Le procedure e gli strumenti sono sviluppati in raccordo con quanto indicato dalla Commissione Europea nell'EGESIF 14 0021-00 del 16/6/2014 e relativi allegati e nelle "Linee Guida nazionali per l'utilizzo del sistema comunitario antifrode ARACHNE" elaborate da un apposito Gruppo tecnico, presieduto dal MEF-RGS-IGRUE.

L'Ufficio di coordinamento della gestione è tenuto all'adozione delle iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi PNRR.

L'Ufficio di rendicontazione e controllo svolge i controlli finalizzati ad assicurare il corretto utilizzo dei fondi PNRR (cfr. par. 4.5.2).

L'Ufficio di rendicontazione e controllo ha il compito di registrare nel sistema informatico gli esiti delle verifiche condotte e garantire la messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità, segnalando al Servizio centrale per il PNRR eventuali casi di frode, corruzione, conflitto d'interesse e doppio finanziamento.

In coerenza con quanto previsto dalle "Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del Sistema Comunitario Antifrode ARACHNE", sono adottate modalità specifiche per identificare le operazioni che potrebbero essere esposte al rischio di frode e al conflitto d'interesse. In questo quadro, nell'ambito dei rispettivi compiti di attuazione del Piano, l'Unità di Missione si avvale dello strumento ARACHNE, quale piattaforma di Business Intelligence e di analisi integrata volta al potenziamento dell'azione di contrasto alle frodi UE anche in fase preventiva del rischio, integrato con il sistema informativo PIAF-IT.

L'Unità di Missione tiene conto dell'analisi e la valutazione periodica dei rischi di frode svolta in seno alla Rete dei Referenti Antifrode del PNRR al fine di definire le eventuali azioni migliorative e/o correttive da adottare, le conseguenti misure efficaci e proporzionate da implementare, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente i livelli di rischio individuati e non ancora affrontati efficacemente dai controlli esistenti.

In un quadro integrato, l'Amministrazione adotta la strumentazione prevista dalle vigenti disposizioni normative nazionali in materia di prevenzione della corruzione, in particolare la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e relative disposizioni di attuazione, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 integrato con gli altri strumenti del ciclo della performance dell'Amministrazione, il Piano della Performance e il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione.

I meccanismi per la prevenzione, individuazione e gestione di casi in cui si sospettino frodi sono sia di tipo interno all'Amministrazione (es. *whistleblowing* – segnalazioni/denuncia degli illeciti in maniera

anonima da parte dei dipendenti) sia esterni alla stessa, e assicurano la tempestiva comunicazione dei casi di frode (sospette e/o accertate), nonché un pronto e tempestivo rinvio delle indagini agli organismi investigativi competenti in materia.

Con l'obiettivo di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno agli interessi economici e finanziari dello Stato e dell'Unione Europea, l'Unità di Missione si avvale del Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021.

Per ogni altra indicazione procedurale si rinvia ad appositi documenti di indirizzo che saranno emanati dal Servizio centrale PNRR - Misure antifrode proporzionate nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, documento che racchiude il programma di lotta alla frode predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) per garantire, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, un corretto utilizzo dei fondi Next Generation EU destinati al Piano.

#### 4.8.3 Procedure di individuazione, segnalazione e rettifica di irregolarità, frodi o conflitti di interesse e doppio finanziamento

Il Regolamento (UE) 2021/1060, all'art. 69, stabilisce che lo Stato Membro è tenuto ad adottare idonee procedure che permettano ai vari soggetti coinvolti nelle attività di attuazione e sorveglianza del Programma di prevenire, rilevare e correggere le eventuali irregolarità e frodi, e di recuperare gli importi indebitamente versati ai beneficiari, compresi, se del caso, gli interessi di mora<sup>49</sup>.

L'irregolarità è definita come una qualsiasi violazione del diritto comunitario o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi comunitari che abbia o possa arrecare un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite allo stesso.

L'Unità di Missione, in quanto responsabile della gestione e del controllo degli interventi finanziati dal PNRR, definisce le procedure di individuazione e segnalazione delle irregolarità e dei recuperi degli importi versati (vedi par. 4.8.5), e a tal fine acquisisce e registra le informazioni relative a tutti i controlli svolti dai Servizi e dagli organismi interni ed esterni al Piano.

La rilevazione di irregolarità o frodi avviene durante l'intera gestione del Piano. Le segnalazioni delle irregolarità, compresi i casi di frode e sospetta frode, possono essere rilevate a seguito di attività di controllo sugli interventi dagli Uffici preposti a tale funzione nell'ambito del PNRR (Uffici di controllo delle Amministrazioni centrali titolari di interventi, Servizio centrale per il PNRR e Unità di audit) o da altri organi esterni all'Amministrazione centrale titolare (ad. es. Guardia di Finanza, Commissione europea, Ufficio europeo per la lotta antifrode, Corte dei conti italiana ed europea, ecc.).

A seguito della segnalazione delle irregolarità o frodi, l'Unità di Missione acquisisce la documentazione necessaria al fine di stabilirne la natura isolata o sistemica con l'ausilio degli indicatori di rischio; nello specifico, verifica e accerta se la segnalazione e i documenti integrativi comportano la violazione di una o più disposizioni riportate nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nel Piano e nei bandi/avvisi di riferimento e nelle Linee guida predisposte ai fini della corretta gestione e rendicontazione delle operazioni.

---

<sup>49</sup> Vedi allegato 1

Nel caso di manifesta infondatezza, la segnalazione di irregolarità o frode è archiviata.

Le informazioni relative alle irregolarità accertate, i successivi adempimenti da intraprendere e le misure correttive (ad esempio l'apertura delle schede OLAF, gli importi recuperati e/o da recuperare e gli importi ritirati), sono regolarmente comunicate dall'Unità di Missione, attraverso l'Ufficio di rendicontazione e controllo, al Servizio Centrale per il PNRR per il tramite del sistema informativo "ReGiS", in cui sono registrate le seguenti informazioni:

- dati identificativi del progetto;
- dati relativi agli importi decretati ed erogati
- informazioni relative agli importi irregolari

L'Amministrazione centrale titolare di interventi è tenuta a monitorare il processo di *follow-up* rispetto alle criticità riscontrate e ad attivare le necessarie misure correttive ai fini della corretta rendicontazione al Servizio centrale per il PNRR, segnalando a quest'ultimo gli eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse riscontrati.

In fase di rendicontazione al Servizio Centrale per il PNRR, l'Unità di missione predispone apposite check-list che attestano la verifica delle spese sostenute, con indicazione di eventuali carenze, non conformità, errori, irregolarità e presunte frodi rilevate ed eventuali azioni correttive messe in atto (cfr.par.4.4).

#### 4.8.4 Segnalazione e rettifica di irregolarità

Ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento 241/2021, conseguentemente all'individuazione di casi di frode e/o irregolarità, in capo all'UdM PNRR ricade l'obbligo di segnalazione delle stesse seguendo le procedure, di cui agli art. 3 del Reg UE 1970/2015, 1971/2015, 1972/2015 e 1973/2015<sup>50</sup>.

Tali disposizioni prevedono che l'Unità di missione del PNRR, ha l'obbligo di stilare una relazione iniziale che prenda atto della presenza di un caso di frode o irregolarità accertato tramite procedimento amministrativo. Tale accertamento, fa sorgere in capo all'Ufficio rendicontazione e controllo dell'Unità l'obbligo di segnalazione alle competenti autorità europee qualora l'entità della frode superi i 10.000 euro ai danni delle risorse europee. In ogni caso, l'UdM PNRR è tenuta a dare riscontro di qualsiasi ipotesi di irregolarità o frode alla competente procura della Corte dei Conti nazionale.

Con riferimento alla definizione di primo verbale amministrativo, questo deve possedere gli elementi o le caratteristiche principali di seguito indicati:

- un documento scritto (valutazione scritta): relazione, memorandum, risoluzione, ordine di riscossione, lettera o altro documento che riporti in dettaglio i fatti e gli elementi dell'irregolarità, documento attestante la trasmissione alla procura e, se del caso, sentenza e rinvio a giudizio;
- una valutazione da parte di un'autorità competente;
- la conclusione che è stata commessa un'irregolarità.

L'UdM PNRR assicura un adeguato *follow-up* per ogni ipotesi di frode o irregolarità, informando prontamente la Commissione europea e le autorità nazionali di qualsiasi sviluppo relativo all'accertamento, da eventuali rinvii a giudizio fino alle ipotesi di archiviazione.

---

<sup>50</sup> Vedi allegato 1

#### 4.8.5 Conflitti di interesse

Ai sensi dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990 il responsabile di un procedimento e i titolari degli uffici competenti a adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale sullo stesso devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale. Sull'astensione decide il responsabile dell'Ufficio di appartenenza.

Il Piano Nazionale Anticorruzione precisa altresì che la segnalazione debba essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione comporta un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità del procedimento. Il dirigente solleva il dipendente oppure motiva espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività. In caso di conflitto l'incarico dovrà essere affidato ad un altro dipendente o, in assenza di personale idoneo, al dirigente stesso.

#### 4.8.6 Misure di contrasto al doppio finanziamento

In attuazione del Regolamento UE 2021/241 istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'Unità di missione del Mise è impegnata nel contrastare il rischio di doppio finanziamento, come definito dalla direttiva n. 33 del 31 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato. Il divieto di doppio finanziamento riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui il soggetto attuatore finanzia stessi costi sia attraverso risorse PNRR sia tramite altri programmi dell'Unione ovvero risorse ordinarie del bilancio statale.

Inoltre, ai sensi della direttiva RGS n. 33 del 31 dicembre 2021, l'Unità di missione PNRR deve individuare e implementare le misure atte a distinguere le ipotesi di cumulo da quelle di doppio finanziamento. Per ottemperare a tale obbligo l'UdM, per il tramite dell'Ufficio di rendicontazione e controllo, individuerà un indicatore sintomatico della presenza di doppio finanziamento.

#### 4.8.7 Procedure di recupero delle somme

L'Unità di missione assicura la gestione finanziaria dell'investimento e garantisce l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico<sup>51</sup>.

Il provvedimento di revoca, totale o parziale, rappresenta l'atto amministrativo (di competenza della Direzione Generale) con cui ha inizio la procedura. In tale atto viene quantificato l'indebito e si dispone il recupero dello stesso.

La funzione di rendicontazione e controllo tiene la contabilità delle richieste di trasferimento fondi e delle rendicontazioni delle spese e dei milestone e target, anche per gli importi da restituire/recuperare a seguito delle verifiche delle autorità deputate al controllo e per il trasferimento dei fondi; registra nel sistema informatico gli esiti delle verifiche condotte e garantisce la messa in atto delle necessarie misure correttive nei casi riscontrati di irregolarità, segnalando al Servizio centrale per il PNRR eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse.

La procedura di recupero si conclude con il rimborso dell'indebito o con la compensazione delle somme da recuperare con gli ulteriori pagamenti dovuti ad uno stesso beneficiario. Nel caso in cui non fosse possibile procedere secondo le modalità suindicate si procederà al recupero coattivo delle somme

---

<sup>51</sup> Vedi allegato 1



indebitamente corrisposte.

Nel caso di irregolarità che diano vita a fattispecie di reato o frode, oltre alle citate azioni amministrative, l'Unità di Missione denuncia alle autorità giudiziarie competenti i fatti accertati.

## 5 INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ

### 5.1 Indicazioni e iniziative di informazione comunicazione e pubblicità

La strategia di comunicazione riferita alle linee di intervento di cui è titolare il Ministero dello Sviluppo Economico si coordina con la Strategia di comunicazione del PNRR definita dal Servizio centrale e improntata a fornire la più ampia diffusione delle azioni pianificate e dei risultati attesi, garantendo trasparenza e partecipazione. Tutte le attività di comunicazione sono altresì volte a favorire il rafforzamento e la valorizzazione dell'immagine dell'Unione Europea nonché la trasparenza nell'utilizzo dei fondi UE ai sensi dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, valorizzando i contenuti e i risultati delle azioni intraprese.

Le azioni di informazione, comunicazione e pubblicità sono finalizzate a promuovere la conoscenza delle linee di intervento del MISE che hanno come obiettivo la trasformazione digitale delle imprese, lo sviluppo competitivo delle filiere produttive, il rafforzamento del sistema della proprietà industriale e degli investimenti sia in R&S che nell'ambito della transizione verde, dell'innovazione tecnologica e della creazione di imprese femminili. È data massima diffusione alle finalità degli interventi, alle opportunità attivate e ai risultati raggiunti attraverso iniziative e prodotti comunicativi adeguati ai diversi tipi di target e capaci di veicolare un'informazione e una comunicazione chiara, continua, trasparente e tempestiva.

I principali obiettivi a cui mirano le azioni di comunicazione sono: facilitare l'accesso alle informazioni pertinenti e garantire la diffusione della conoscenza delle iniziative delle linee di intervento MISE ai potenziali beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico; informare i beneficiari in merito agli obblighi cui sono tenuti; informare e dare visibilità al PNRR presso l'opinione pubblica anche tramite costanti aggiornamenti circa le attività realizzate e i risultati.

Per la realizzazione delle azioni di comunicazione si prevede di utilizzare in maniera integrata diversi canali e strumenti a seconda della tipologia di gruppo target, nonché del contenuto della comunicazione stessa. Le linee di attività volte a fornire un servizio di comunicazione efficace si concretizzano in:

- una sezione dedicata all'attuazione Misure PNRR sul sito istituzionale del MISE; la sezione dedicata risponde a quanto previsto dall'Allegato alla Circolare MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, in cui sono resi pubblici e accessibili i documenti ufficiali e vengono aggiornate costantemente le informazioni sullo stato di attuazione degli interventi
- una comunicazione attiva sui social media per garantire un coinvolgimento nei processi di informazione e comunicazione, una cooperazione e partecipazione da parte dei destinatari e delle parti interessate;
- l'organizzazione di eventi per presentare le opportunità offerte dalle linee di intervento, gli eventi potranno essere organizzati in presenza, online oppure in forma mista (in funzione delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19);

- la predisposizione di materiali informativi finalizzati ad illustrare ed approfondire la conoscenza degli interventi su più livelli per i diversi pubblici di riferimento;
- lo sviluppo di prodotti editoriali per la divulgazione delle informazioni, dei dati e dei risultati raggiunti dagli interventi;
- la realizzazione di documentazione tecnica: linee guida per i beneficiari in merito agli obblighi di informazione e pubblicità.

In tutte le attività di comunicazione, in base a quanto previsto dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, sarà mostrato correttamente e in modo visibile l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU". L'Ufficio di coordinamento della gestione garantisce che, per l'intero periodo di attuazione del piano, le misure di informazione e comunicazione siano realizzate dai soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione dei singoli interventi, assicurando che quest'ultimi adempiano a tutti gli obblighi di pubblicità e di informazione previsti.

I documenti che contengono "dati personali" secondo la definizione del Regolamento europeo 679/2016 "GDPR" sono pubblicati nel rispetto dello stesso e, in particolare, conformemente al principio di "minimizzazione", in base al quale i dati personali devono essere "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità" di pubblicità.

Il Responsabile per le attività di informazione e comunicazione, individuato nel Dirigente dell'Ufficio di coordinamento della gestione, garantirà il raccordo con il Servizio centrale per il PNRR ed il supporto nelle attività di alimentazione del Portale Italia domani<sup>52</sup>. In tal senso, il Responsabile vigilerà affinché l'Amministrazione ed i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione del PNRR e dei relativi progetti provvedano a pubblicare nella sezione dedicata del Portale tutti i bandi ed avvisi pubblici ed altre procedure di attivazione degli Investimenti, ai fini di diffusione e conoscibilità delle procedure di attuazione delle misure del Piano e garanzia di trasparenza e immediatezza nella reperibilità delle relative informazioni, così come stabilito nella Circolare MEF del 29 ottobre 2021.

---

<sup>52</sup> Vedi allegato 1

## 6 RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77** convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108
- [Decreto interministeriale recante istituzione e organizzazione interna dell'Unità di missione per il PNRR](#) ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29/12/2021 al n. 1096.
- [Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22](#) - Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149](#) - Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico.
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n. 178 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico](#) Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132
- **Legge del 7 agosto 1990, n. 241**, - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**, - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- **Legge 30 dicembre 2020, n. 178** - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”

### 6.1 Normativa comunitaria di riferimento

- **Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018**, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- **Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020** che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;  
**Regolamento delegato (UE) 2021/2139** della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrechi un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- **Regolamento (UE) 2021/241** che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza  
**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2105 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2021** che integra il **Regolamento (UE) 2021/241** del Parlamento europeo e del

Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale

- **Regolamento delegato (UE) 2021/2106** [indicatori comuni e quadro di valutazione]
- **Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021**, concernente “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

## 6.2 Normativa Nazionale di riferimento

- **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, approvato con **Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021**, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021
- **Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108** recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
- **Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021** recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” – articolo 1 “Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche”
- **Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156** recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza (delle ferrovie e) delle infrastrutture stradali e autostradali” - articolo 10 “Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”
- **Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni con Legge 29 dicembre 2021, n.233.** recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose
- **Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che** introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), codice identificativo dei progetti di investimento pubblici che costituisce lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- **Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni**, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi della quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

che 5 dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

## Atti Amministrativi e circolari

- **Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021** – “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- **Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021** - Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.  
**Circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21**, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- **Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze** recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”
- **Circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32**, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
- **Circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33**, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”
- **Circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze**, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
- **Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6**, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
- **Circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9**, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- **Circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21**, “Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”
- **Circolare RGS-MEF del 21 gennaio 2022, n. 27**, “Monitoraggio delle misure PNRR”
- **Circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28**, “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative.”

- **Circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 27**, “Circolare delle procedure finanziarie”
- **Circolare RGS-MEF del 11 agosto 2022 n. 30**, “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR.”
- **Circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022 n. 33**, “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH).”
- **Nota RGS-MEF del 11 ottobre 2022**, “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”



## Appendice – Allegati Si.Ge.Co.

- **Allegato 1 – Principali procedure MISE:**
  - 1.1 Procedura di raccordo con il Servizio centrale del PNRR
  - 1.2 Procedura di individuazione del soggetto gestore, convenzione, avvio attività
  - 1.3 Procedura a graduatoria di selezione progetti
  - 1.4 Soggetto realizzatore/ Destinatario finale dei fondi
  - 1.5.1 Procedura di modifica di un progetto
  - 1.5.2 Procedura di rinuncia ad un progetto
  - 1.5.3 Procedura di revoca di un progetto
  - 1.6 Procedura di monitoraggio dei progetti
  - 1.7 Procedura di monitoraggio MeT della misura
  - 1.8 Procedura di monitoraggio finanziario della misura
  - 1.9 Procedura di validazione e trasmissione dei dati di avanzamento al servizio centrale PNRR
  - 1.10 Procedura di ricezione e verifica della domanda di rimborso del soggetto attuatore
  - 1.11 Procedura di trasferimento e rimborso delle somme al soggetto attuatore/realizzatore
  - 1.12.1 Richiesta di anticipo al servizio centrale per il PNRR
  - 1.12.2 Richiesta di pagamento intermedio (rimborso) al servizio centrale per il PNRR
  - 1.12.3 Richiesta di saldo a servizio centrale PNRR
  - 1.13 Valutazione e gestione del rischio di frode
  - 1.14 Procedura di individuazione, registrazione e segnalazione di irregolarità e frodi
  - 1.15 Procedura di recupero delle somme
  - 1.16 Flusso per la pubblicazione di bandi ed altri atti su "Italia Domani"
  
- **Allegato 2 – Template report avanzamento investimenti/riforme con milestone**
  
- **Allegato 3 – Template report avanzamento investimenti/riforme con target**
  
- **Allegato 4 – Template check-list per la verifica di milestone e target**
  
- **Allegato 5 – Template dichiarazione di Gestione**

- Allegato 6 – Check-list per la verifica degli elementi minimi da attenzionare per la selezione dei progetti tramite avviso pubblico/Procedura per "Legge di Finanziamento"
- Allegato 7 – Format di autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR
- Allegato 8 – Format di convenzione tra Mise e soggetto attuatore
- Allegato 9 – Informativa sul conferimento e trattamento dei dati e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta
- Allegato 10 – decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale di responsabile dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR
- Allegato 11 – Assegnazione delle risorse umane Uffici UdM
- Allegato 12 – Nota metodologica di campionamento ed analisi del rischio
- Allegato 13 - Accordo finanziario tra Mise e CDP Venture Capital SGR S.p.A. per l'attuazione e gestione del Green Transition Fund (GTF)
- Allegato 14 - Accordo finanziario tra Mise e CDP Venture Capital SGR S.p.A. per l'attuazione e gestione del Digital Transition Fund (DTF)
- Allegato 15 - Convenzione tra Mise e Invitalia per l'attuazione e gestione del "Fondo a sostegno dell'impresa femminile"
- Allegato 16 – Convenzione tra Mise e Invitalia sui Contratti di Sviluppo del 29 novembre 2012
- Allegato 17 – Atto aggiuntivo del 30 marzo 2022 alla Convenzione tra MISE e Invitalia sui Contratti di sviluppo
- Allegato 18 – Convenzione tra Mise e Invitalia su Brevetti+ del 11 luglio 2022
- Allegato 19 - Convenzione tra Mise e Invitalia su POC del 28 luglio 2022
- Allegato 20 – Convenzione tra Mise e RTI per MCC
- Allegato 21 – Organigramma UdM Mise

- Allegato 22 – Organigramma e funzionigramma delle strutture del Mise coinvolte nell'attuazione del PNRR
- Allegato 23 – Descrizione e specificità attuative degli interventi
- Allegato 24 – Decreto istituzione UDM